

# Guida Ires 2004

- **Indice analitico**
- **Tavola di raffronto tra il nuovo e il vecchio Tuir**
- **Sintesi e commento articolo per articolo della nuova imposta**



SETTIMANALE  
DI AGGIORNAMENTO  
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE  
Rivista licenziata per la stampa  
il 12 gennaio 2004

**Editrice**  
Ipsos Editore S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (MI)  
<http://www.ipsos.it>

**Direttore responsabile**  
Donatella Treu

**Realizzazione grafica**  
Ipsos Editore S.r.l.

**Fotocomposizione**  
ABCCompos s.r.l.  
20089 Rozzano (MI) Via Pavese 1/3  
Tel. 02.57789422

**Stampa**  
Geca Spa  
via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (MI)

**Redazione**  
Monica Grugni, Rosa Ronsivalle

**Autorizzazione**  
Iscrizione al ROC 1702  
Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b legge  
662/96 - Filiale di Milano.  
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il  
n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991.

#### Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli  
ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:  
**Ipsos Redazione Pratica Fiscale  
e Professionale**  
Tel. 02 82476.338 - Fax 02 82476.883  
e-mail: [redazioni.fiscale@ipsos.it](mailto:redazioni.fiscale@ipsos.it)  
Casella postale 12055 - 20120 Milano

#### Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti,  
numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc.  
scrivere o telefonare a:

**Ipsos Servizio Clienti**  
Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799  
Servizio risposta automatica:  
Tel. 02 82476.999  
Casella Postale 12055 - 20120 Milano

#### Pubblicità

**db COMMUNICATION s.r.l.**

via Leopoldo Gasparotto, 168 - 21100 Varese  
Tel. 0332/282160 - Fax 0332/282483  
e-mail: [info@dbcomm.it](mailto:info@dbcomm.it)  
[www.dbcomm.it](http://www.dbcomm.it)

#### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono  
confermati per l'anno successivo se non disdettati  
entro la scadenza a mezzo semplice lettera.

#### Italia

Abbonamento annuale € 136,00

#### Estero

Abbonamento annuale € 272,00

Prezzo copia € 3,50

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della  
richiesta.

#### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico  
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi  
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74  
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989  
e successive modificazioni e integrazioni.

#### Egregio abbonato,

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 306/2003 n. 196. La  
informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base  
informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer  
Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID.  
L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento  
potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la  
sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla no-  
stra società, da enti e società esterne ad essa collegati,  
nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento,  
solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile,  
commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato  
D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare,  
cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i re-  
stanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofori,  
Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI).

## La nuova imposta sulle società comma per comma

a cura di Maurizio Villani (\*)

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore la nuova imposta sul reddito delle società (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 in G.U. 16 dicembre 2003, n. 291) che abolisce l'Irpeg. Si fornisce una **Tavola riepilogativa** che contiene il raffronto tra la nuova e la vecchia disciplina e, di seguito, la **descrizione degli articoli**.

Per il commento agli articoli relativi al Consolidato nazionale e mondiale, agli Enti non commerciali e alle società marittime e alla disciplina transitoria, si rimanda ai prossimi numeri della Rivista.



Per il testo del documento, cfr. Pratica Fiscale e Professionale on-line ([www.ipsoa.it/praticafiscale](http://www.ipsoa.it/praticafiscale))

### Indice analitico

<b>Accantonamenti di quiescenza e previdenza art. 105, pag. 38</b> <b>Aliquota art. 77, pag. 9</b> <b>Altri accantonamenti art. 107, pag. 40</b> <b>Ammortamento dei beni immateriali art. 103, pag. 37</b> <b>Ammortamento dei beni materiali art. 102, pag. 34</b> <b>Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili art. 104, pag. 37</b> <b>Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi art. 114, pag. 47</b> <b>Base imponibile art. 75, pag. 8</b> <b>Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali art. 82, pag. 11</b> <b>Componenti del reddito d'impresa art. 109, pag. 42</b> <b>Detrazione d'imposta per oneri art. 78, pag. 10</b> <b>Dividendi ed interessi art. 89, pag. 18</b> <b>Imprese di assicurazioni art. 111, pag. 47</b> <b>Interessi passivi art. 96, pag. 25</b> <b>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite art. 101, pag. 31</b>	<b>Oneri di utilità sociale art. 100, pag. 28</b> <b>Oneri fiscali e contributivi art. 99, pag. 28</b> <b>Operazioni fuori bilancio art. 112, pag. 47</b> <b>Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale art. 93, pag. 21</b> <b>Opzione per la trasparenza fiscale art. 115, pag. 48</b> <b>Opzione per la trasparenza fiscale delle società art. 116, pag. 50</b> <b>Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari art. 113, pag. 47</b> <b>Periodo d'imposta art. 76, pag. 9</b> <b>Plusvalenze esenti art. 87, pag. 15</b> <b>Plusvalenze patrimoniali art. 86, pag. 14</b> <b>Presupposto d'imposta art. 72, pag. 7</b> <b>Pro rata patrimoniale art. 97, pag. 26</b> <b>Proventi immobiliari art. 90, pag. 19</b> <b>Proventi non computabili nella determinazione del reddito art. 91, pag. 19</b>	<b>Reddito complessivo art. 81, pag. 11; art. 83, pag. 12</b> <b>Ricavi art. 85, pag. 13</b> <b>Riparto delle perdite art. 84, pag. 12</b> <b>Riparto o rimborso dell'eccedenze art. 80, pag. 11</b> <b>Scomputo degli acconti art. 79, pag. 10</b> <b>Soggetti passivi art. 73, pag. 7</b> <b>Sopravvenienze attive art. 88, pag. 17</b> <b>Sottocapitalizzazione art. 98, pag. 26</b> <b>Spese per prestazioni di lavoro art. 95, pag. 24</b> <b>Spese relative a più esercizi art. 108, pag. 41</b> <b>Stato ed enti pubblici art. 74, pag. 8</b> <b>Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti art. 106, pag. 39</b> <b>Valutazione dei titoli art. 94, pag. 23</b> <b>Valutazioni art. 110, pag. 44</b> <b>Variazione delle rimanenze art. 92, pag. 20</b>
--	---	--

(\*) Avvocato Tributarista in Lecce

# GUIDA IRES

## TAVOLA DI RAFFRONTO TRA LA NUOVA E LA VECCHIA DISCIPLINA

D.P.R. n. 917 come modificato dal D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344	T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986
<b>TITOLO II</b> <b>IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'</b>	
<b>CAPO I</b> <b>Soggetti passivi e disposizioni generali</b>	
Art. 72 (Presupposto dell'imposta) Art. 73 (Soggetti passivi) Art. 74 (Stato ed enti pubblici) Art. 75 (Base imponibile) Art. 76 (Periodo d'imposta) Art. 77 (Aliquota dell'imposta) Art. 78 (Detrazione d'imposta per oneri) Art. 79 (Scomputo degli acconti) Art. 80 (Riporto o rimborso delle eccedenze)	Art. 86 (Presupposto dell'imposta) Art. 87 (Soggetti passivi) Art. 88 (Stato ed enti pubblici) Art. 89 (Base imponibile) Art. 90 (Periodo d'imposta) Art. 91 (Aliquota dell'imposta) Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri) Art. 93 (Scomputo degli acconti) Art. 94 (Riporto o rimborso delle eccedenze)
<b>CAPO II</b> <b>Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti</b>	
<b>Sezione I</b> <b>Determinazione della base imponibile</b>	
Art. 81 (Reddito complessivo) Art. 82 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali) Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo) Art. 84 (Riporto delle perdite) Art. 85 (Ricavi) Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali) Art. 87 (Plusvalenze esenti) Art. 88 (Sopravvenienze attive) Art. 89 (Dividendi ed interessi) Art. 90 (Proventi immobiliari) Art. 91 (Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito) Art. 92 (Variazioni delle rimanenze) Art. 93 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) Art. 94 (Valutazione dei titoli) Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro) Art. 96 (Interessi passivi) Art. 97 (Pro rata patrimoniale) Art. 98 (Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) Art. 99 (Oneri fiscali e contributivi) Art. 100 (Oneri di utilità sociale) Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite) Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali) Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali) Art. 104 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)	Art. 95 (Reddito complessivo) Art. 100 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali) Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa) Art. 102 (Riporto delle perdite) Art. 53 (Ricavi) Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali)  Art. 55 (Sopravvenienze attive) Art. 56 (Dividendi ed interessi) Art. 57 (Proventi immobiliari) Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito) Art. 59 (Variazioni delle rimanenze) Art. 60 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) Art. 61 (Valutazione dei titoli) Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro) Art. 63 (Interessi passivi)  Art. 64 (Oneri fiscali e contributivi) Art. 65 (Oneri di utilità sociale) Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite) Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali) Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali) Art. 69 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)

## TAVOLA DI RAFFRONTO TRA LA NUOVA E LA VECCHIA DISCIPLINA

Art. 105 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)  
 Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)  
 Art. 107 (Altri accantonamenti)  
 Art. 108 (Spese relative a più esercizi)  
 Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)  
 Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni)  
 Art. 111 (Imprese di assicurazioni)  
 Art. 112 (Operazioni fuori bilancio)  
 Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari)  
 Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)  
 Art. 115 (Opzioni per la trasparenza fiscale)  
 Art. 116 (Opzioni per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria)

Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)  
 Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)  
 Art. 73 (Altri accantonamenti)  
 Art. 74 (Spese relative a più esercizi)  
 Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)  
 Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni)  
 Art. 103 (Imprese di assicurazione)  
 Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari)  
  
 Art. 104 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)

## ART. 72 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'imposta sul Reddito delle Società è dovuta da:

- società di capitali;
- enti pubblici o privati residenti in Italia;
- società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il presupposto è costituito dal fatto o dalle circostanze al cui verificarsi la legge ricollega la nascita dell'obbligazione tributaria. Ai fini del riscontro dell'esistenza del presupposto dell'imposta, restano quali elementi definitori:

- il possesso del reddito;
- la possibile manifestazione dello stesso sotto forma di somma di denaro o beni o servizi in natura;
- l'appartenenza del reddito ad una delle categorie indicate nell'art. 6.

### IL COMMENTO

L'imposta non riguarda solo le persone giuridiche, ma tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, ancorché sprovvisti di personalità giuridica, come le associazioni non riconosciute ed altre organizzazioni di qualsiasi tipo aventi una loro autonomia patrimoniale, come associazioni sportive, circoli ricreativi e culturali.

Ai fini IRES vengono sottoposti a tassazione i redditi prodotti da un **soggetto residente**, indipendentemente dal luogo di produzione, mentre, se il soggetto è **non residente** nel territorio dello Stato, è tassabile solo il reddito prodotto in Italia. Vige, anche qui, come per l'IRE, il **principio della territorialità**.

Per **reddito prodotto**, deve intendersi il reddito derivante da una fonte produttiva capace di vita autonoma, che non si esaurisce con la produzione di un reddito **una tantum** (occasionale), ma che è capace di conservare, nel tempo, intatta la propria capacità di produzione.

## ART. 73 – SOGGETTI PASSIVI

L'articolo individua in modo tassativo i **soggetti passivi** dell'IRES, suddivisi in 4 distinte **categorie**:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, re-

sidenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciale;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.

## IL COMMENTO

### Criteri di classificazione

I criteri per la classificazione dei soggetti passivi sono due:

- la **commercialità**;
- la **residenza**, che trova esplicita esplicitazione nel terzo comma.

Per **commercialità** s'intende la capacità di produrre reddito d'impresa (ex art. 55). Essa è presunta per le società, mentre deve essere di volta in volta valutata per gli altri enti, al fine di stabilirne la riconducibilità alle lett. b) o c).

Tra gli enti indicati alle lett. b) e c), il **secondo comma** precisa che, rientrano non solo i soggetti dotati di personalità giuridica, ma anche quelli che ne sono privi, come le associazioni, i consorzi e le altre organizzazioni, indicati nella lett. d), ai quali, la soggettività passiva ai fini IRES è attribuita per la loro comune caratteristica di rappresentare autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche non riconducibili fiscalmente ad altri soggetti.

Per **residenti** si intendono le società e gli enti che per la **maggior parte del periodo d'imposta** hanno la **sede legale** o amministrativa o l'**oggetto principale** nel territorio

dello Stato. Tutto in analogia al disposto dell'art. 5, **terzo comma**.

Ne consegue che l'eventuale presenza di una **sede secondaria** di una società estera in Italia non costituisce residenza della società, ma semplice **stabile organizzazione** della stessa, il che comporta la **tassazione** dei soli redditi prodotti da quest'ultima nel territorio dello Stato.

### Oggetto esclusivo o principale

Il **quarto e quinto comma** chiariscono il concetto di **oggetto esclusivo o principale**, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato:

- per gli **enti residenti** l'oggetto esclusivo è determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto costitutivo o allo statuto.
- In mancanza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nel territorio dello Stato.

Per gli **enti non residenti**, invece, si fa **esclusivamente** riferimento all'attività esercitata nel territorio.

Per **oggetto principale** s'intende quell'attività essenziale che consente di realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente.

In caso di svolgimento di più attività, alcune aventi natura commerciale ed altre natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che caratterizza lo stesso ente.

## ART. 74 – STATO ED ENTI PUBBLICI

L'articolo sancisce la **non assoggettabilità** all'IRES dei seguenti **soggetti**, per i quali i proventi realizzati o conseguiti non hanno alcuna rilevanza reddituale e non concorrono, di conseguenza, a formare la base imponibile:

- **Organi e amministrazioni dello Stato;**

- **"enti pubblici territoriali"**, quali le **regioni**, le **province**, i **comuni**;
- **consorzi tra enti locali**, le **associazioni** e gli **enti gestori di demanio collettivo e le comunità montane**.

## ART. 75 – BASE IMPONIBILE

La norma non contiene una definizione generale di **base imponibile**, ma solo un rimando alle configurazioni che il **reddito imponibile** assume per i diversi soggetti passivi:

- per le **società di capitale e gli enti pubblici e privati** diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, (lett. a) e b) art. 73), la base imponibile si determina secondo i criteri contenuti negli artt. 81 e ss.;
- per gli **enti non commerciali residenti** nel territorio dello Stato (lett. c), art. 73) la base imponibile si determina secondo i criteri contenuti negli artt. 143 e ss., ed è costituita dalla somma di singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi), determinati secondo

la categoria di appartenenza di ciascun reddito;

- per le **società ed enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, (lett. d), art. 73) la base imponibile si determina secondo i criteri contenuti negli artt. 151 ss. e 153 ss. ed è data dalla somma dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il **secondo comma** prevede che le società residenti e quelle non residenti (di cui alla lett. d) dell'art. 73) **possono** determinare il reddito secondo le disposizioni degli artt. 155 – 161, che disciplinano la **"determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime"**.

## IL COMMENTO

Con questa norma il legislatore conferisce la facoltà di scelta (**opzione**) ad ogni contribuente di determinare il

reddito secondo i criteri indicati nel primo comma o secondo quelli di cui all'art. 155 e ss.

## ART. 76 – PERIODO D'IMPOSTA

Il **primo comma** sancisce l'**autonomia delle obbligazioni tributarie** dei singoli periodi d'imposta, peraltro, già introdotto dall'art. 7, prevedendo **due** deroghe a questo principio:

- la possibilità di **riportare** da un esercizio all'altro l'eccedenza, oppure di chiedere il rimborso del credito d'imposta pieno, delle ritenute o degli acconti versati (art. 80);
- la possibilità di **riporto delle perdite** (art. 84) conseguite in un esercizio, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.

Di norma, il **periodo d'imposta** coincide con l'**esercizio sociale** o **periodo** di gestione della società o dell'ente, e può essere determinato:

- dalla **legge**, come nel caso degli enti pubblici;
- dall'**atto costitutivo**, cioè in base alla volontà dei soci;
- dall'**anno solare**, nel caso in cui la durata dell'esercizio non sia stabilita dalla legge o dall'atto costitutivo o sia da questo determinato in due o più anni.

### Anno solare

Il **secondo comma** chiarisce, altresì, che in mancanza di specifica e diversa indicazione si fa riferimento all'**anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre). L'anno solare rappresenta il **criterio generale residuale**.

### Periodo d'imposta superiore o inferiore ai 12 mesi

Il **terzo comma** prevede che indipendentemente dal momento di produzione o dalla durata dell'attività, il **reddito** va sempre commisurato all'**intero periodo d'imposta** secondo le norme relative alla categoria di appartenenza. In questo caso si fa riferimento al c.d. **criterio di competenza temporale**.

Nel caso in cui il **periodo d'imposta** sia inferiore o superiore ai 12 mesi la legge prevede un **ragguaglio temporale** per i vari componenti positivi e negativi di reddito determinati forfetariamente, quali:

- i redditi immobiliari determinati catastalmente;
- i redditi delle imprese di allevamento determinati forfetariamente;
- le quote di ammortamento ordinario dei beni materiali strumentali. La regola del ragguglio non può essere applicata agli ammortamenti accelerati, in quanto gli stessi sono commisurati alla maggiore utilizzazione del bene da parte dell'impresa rispetto all'utilizzazione normale del settore di appartenenza dell'impresa;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammortamento e trasformazione;
- le quote di ammortamento finanziario dei beni già gratuitamente devolvibili;
- gli accantonamenti per rischi su crediti.

## IL COMMENTO

Rispetto al testo in vigore fino al 31 dicembre 2003 è stato abrogato il **terzo comma dell'art. 90**: l'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.

## ART. 77 – ALIQUOTA D'IMPOSTA

La norma prevede per i **soggetti IRES** l'applicazione dell'aliquota del 33% al reddito **complessivo netto**, il quale è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 75.

## IL COMMENTO

La misura dell'aliquota è **unica**, tuttavia, l'imposta è ridotta al 50% nei confronti degli enti e degli istituti con scopi sociali.

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

La norma abrogata (art. 91) sanciva: «L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con aliquota del 36%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 e del 34%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

## ART. 78 – DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ONERI

L'articolo avente per oggetto la disciplina della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, prevede che dall'imposta lorda si **detrae**, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19%** dell'onere relativo alle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti o movimenti politici per un **importo compreso tra € 51, 65 e € 103.291,38**.

### IL COMMENTO

Tale disposizione si applica solo nei confronti di soggetti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, quali:

- società di capitali;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati diversi dalle società.

Di conseguenza, la sua applicabilità è **preclusa** per:

- gli enti commerciali nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
- gli enti commerciali i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati o esteri;
- le società ed enti che controllano direttamente o indirettamente i soggetti di cui sopra.

La stessa norma prevede, inoltre, la detrazione dell'onere avente per oggetto le erogazioni liberali in denaro a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500,00.

Al fine di poter fruire delle detrazioni in argomento, le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale.

## ART. 79 – SCOMPUTO DEGLI ACCONTI

### Versamenti e ritenute alla fonte a titolo di acconto

Il primo comma stabilisce che il contribuente può **scomputare** dalle imposte dovute, i **versamenti in acconto d'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto** operate dal sostituto d'imposta anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qui trova piena applicazione il **criterio di competenza**.

Nel caso in cui le ritenute siano state operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, esse si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Qui opera il **criterio di cassa**, nel senso che le ritenute diminuiscono le imposte dovute per il periodo d'imposta in cui sono state effettuate.

### Obbligazioni, depositi e conti correnti bancari e postali

Il secondo comma contiene una **deroga** alla regola posta dal primo comma. Esso sancisce che le ritenute a titolo di acconto sugli **interessi delle obbligazioni e sui depositi e conti correnti bancari e postali e sui proventi delle accettazioni bancarie** si **scomputano** nel medesimo periodo d'imposta nel quale i predetti interessi concorrono a formare il red-

dito complessivo, ancorché questi non siano stati percepiti ed assoggettati a ritenuta.

La deroga riguarda tutti quei soggetti, in particolare le società e gli enti commerciali, per i quali detti interessi e proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa, e sono perciò imputabili esclusivamente al periodo d'imposta in cui si maturano secondo il **principio di competenza**, indipendentemente dalla loro percezione.

### IL COMMENTO

La norma ha la funzione di evitare, soprattutto per i soggetti con esercizio a cavallo di due anni solari, una **costante divergenza** tra il periodo d'imposta nel quale gli interessi e i proventi sono assunti a tassazione e quello nel quale le relative ritenute sono effettivamente operate.

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

Rispetto al testo in vigore fino al 31 dicembre 2003 (art. 93) sono stati abrogati i commi 1-bis e 1-ter aventi per oggetto il **credito d'imposta limitato**, ex art. 14 del TUIR ante riforma.



## ART. 80 – RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEDENZE

L'articolo disciplina, per i soggetti IRES, le modalità di **recupero delle eccedenze d'imposta** derivanti dalla differenza tra l'**ammontare complessivo dei crediti d'imposta**, delle **ritenute d'acconto** e dei **versamenti d'acconto** e l'**imposta dovuta**.

Esso statuisce che l'eventuale eccedenza dei crediti d'imposta sull'imposta netta, in quanto oggetto di un vero e proprio credito, può essere portata in **compensazione** dell'imposta dovuta per i periodi d'imposta successivi, fermo restando il diritto del contribuente di chiederne, invece, il **rimborso**.

La scelta tra **riporto** dell'eccedenza e **richiesta di**

**rimborso** deve essere esercitata in **dichiarazione dei redditi** per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. Se la scelta non risulta in dichiarazione si intende che l'eccedenza è stata riportata negli esercizi successivi.

### IL COMMENTO

La nuova disciplina ha ampliato la **facoltà di scelta** del contribuente, nel senso che lo stesso può utilizzare, ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, l'**eccedenza di imposta** anche in **compensazione** nei confronti dei diversi enti impositori.

## ART. 81 – REDDITO COMPLESSIVO

Dalla lettura della norma si riscontra una presunzione **luris et de iure** in base alla quale il **reddito prodotto** dalle società di capitali e dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività com-

merciali, è considerato in ogni caso **reddito d'impresa**, con la conseguenza che lo stesso è determinato nel rispetto delle disposizioni contenute in questa **sezione**.

## ART. 82 – CESSIONI OBBLIGATORIE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le **plusvalenze** relative alle azioni o quote **alienate**:

- in violazione dei limiti stabiliti per l'acquisto da parte della società delle proprie azioni (art. 2357, quarto comma, c.c.);
- nell'ipotesi in cui il valore nominale dell'azione propria superi il limite di 1/10 del capitale per effetto di uno dei casi speciali di acquisto di azioni proprie (art. 2357-bis, secondo comma, c.c.);
- in violazione dei limiti stabiliti per l'acquisto da parte della società controllata di azioni o quote della società controllante (art. 2359-ter, c.c.);
- secondo la disciplina delle partecipazioni reciproche delle società con azioni quotate in borsa, (art. 121, D.Lgs. 58/98);

**concorrono a determinare il reddito complessivo** e si imputano a periodo secondo le norme dettate per le plusvalenze patrimoniali (art. 86, comma 4).

### IL COMMENTO

La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 recepi-va la disposizione dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 6 giugno 1985, n. 281, sul trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito della obbligatoria alienazione delle partecipazioni reciproche eccedenti i limiti del 2% stabiliti per le società quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

## ART. 83 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Il primo comma dispone che il reddito complessivo va determinato apportando all'utile o alla perdita, che risulta dal conto economico a chiusura d'esercizio, le variazioni in aumento o in diminuzione necessarie per adeguare tali risultati ai criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

### IL COMMENTO

Le variazioni non sono altro che delle rettifiche al bilancio civilistico, necessarie ad adeguarlo ai criteri fiscali.

Inoltre, l'espressione reddito "relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta" va intesa nel senso che il reddito d'impresa, nell'ipotesi di esercizio non coincidente con l'anno solare per cessazione dell'impresa, per fallimento etc., concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui l'esercizio si chiude. Per le società di capitali, infatti, è possibile che l'atto costitutivo disponga che il periodo d'imposta coincida con un esercizio sociale la cui durata può essere diversa dall'anno solare.

## ART. 84 – RIPORTO DELLE PERDITE

### Determinazione delle perdite

La norma stabilisce, in via di principio, che la perdita può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

La nuova disciplina prevede che la perdita sia diminuita dei proventi esenti dall'imposta e comunque diversi dalle plusvalenze realizzate, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti di cui all'art. 5.

Inoltre, il titolare della perdita non può scegliere a sua discrezione quanta parte di perdita pregressa riportare nell'esercizio successivo, in quanto la perdita fiscale di un esercizio va computata in diminuzione del reddito nel primo esercizio.

Il terzo periodo del primo comma prevede che in presenza di ritenute, crediti d'imposta, ritenute alla fonte e versamenti a titolo di acconto ed eccedenze di cui all'art. 80, l'impresa può:

- compensare la perdita con tutto il reddito fino a concorrenza della stessa (ciò è possibile se a seguito della compensazione residua un reddito imponibile);
- in alternativa, computare la perdita in diminuzione di una parte del reddito, al fine di consentire la compensazione dell'imposta con i su elencati crediti.

L'intento di questa disposizione è quello di evitare che mediante il riporto di perdite in esercizi successivi, l'esenzione riconosciuta per i proventi esenti si possa trasferire negli esercizi successivi sui redditi da tassare.

Sono compensabili solo le perdite determinate con le stesse norme valedoli per la determinazione del reddito d'impresa.

### Compensazione del reddito

La compensazione del reddito complessivo di un periodo d'imposta con perdite verificatesi nei periodi d'imposta pregressi, non opera ope legis, ma deve essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione.

La disposizione si applica nei confronti dei soggetti di cui all'art. 73, primo comma, quali:

- **lett. a):** s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione residente nel territorio;
- **lett. b):** enti pubblici e privati diversi dalle società esercenti attività commerciali.
- **lett. d):** società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica.

### Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta

Il secondo comma reca una agevolazione consistente nel diritto di riportare le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

### Esclusione dal riporto delle perdite

Il terzo comma, che è da intendersi come disposizione antielusiva, esclude il riporto delle perdite nel momento in cui si verificano contemporaneamente queste due condizioni:

- 1) trasferimento o acquisizione da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni, condizione che ricorre nel caso in cui a seguito del negozio di trasferimento l'acquirente detiene il

controllo diretto ovvero indiretto della società trasferita anche se le partecipazioni trasferite non siano di per sé di controllo ma consentono all'acquirente, a seguito dell'impugnazione con quelle già possedute, di esercitare il controllo stesso;

- b) modifica dell'attività principale;** essa rileva qualora tale modifica si sia verificata nel corso del periodo di imposta durante il quale avviene il trasferimento, nonché nei due periodi di imposta anteriori e nei due successivi a tale evento. In tal modo il legislatore pone sotto osservazione cinque periodi d'imposta.

L'ultima parte del **terzo comma** disciplina i casi in cui **non** operano le predette **limitazioni**; essi sono:

- a)** quando le partecipazioni sono acquistate da società appartenenti allo stesso gruppo. In altri

termini, qualora le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla quello che **riporta le perdite** ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

- b)** qualora il **trasferimento delle partecipazioni** riguardi società che nel biennio precedente hanno avuto un numero di dipendenti non inferiore alle dieci unità e per le quali, dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento, risultino un ammontare di ricavi e proventi **dell'attività caratteristica** e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (art. 2425) superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

## ART. 85 – RICAVI

Il **primo comma** individua le fattispecie **tipiche** che danno luogo a **ricavi**.

Pertanto, si considerano ricavi:

- a)** i corrispettivi delle **cessioni dei beni-merce e delle prestazioni di servizi** che costituiscono l'**oggetto dell'attività dell'impresa**. Tali corrispettivi sono computati al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi. Non rientrano in tali fattispecie la cessione di **beni strumentali** per l'esercizio dell'impresa, i quali sono soggetti ad ammortamento. Tra le prestazioni di servizi svolte nell'ambito dell'attività d'impresa possono essere compresi: i servizi di riparazione e manutenzione dei beni, la realizzazione dei lavori in appalto ecc.;
- b)** i corrispettivi delle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili**, esclusi i beni strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Anche questi devono essere compensati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi;
- c)** i corrispettivi delle **cessioni di azioni o quote di partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, comprese anche quelle non rappresentate dai titoli al capitale dei soci ed enti soggetti ad IRES, diverse da quelle esenti di cui all'art. 87 anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

L'ultimo capoverso della lett. c) dispone che se le **partecipazioni sono nelle società o enti non residenti nel territorio dello Stato si applica il comma 2 dell'art. 44**. Cioè, nel caso di pas-

saggio a capitale di riserve o altri fondi, le azioni gratuite di nuova emissione, con l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, non costituiscono mai reddito per i soci;

- d)** i corrispettivi delle **cessioni di strumenti finanziari** assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44 emessi da società ed enti soggetti ad IRES, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli esenti ex art. 87 anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- e)** i corrispettivi delle **cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa** diversi da quelli di cui alle sopra descritte lett. c) e d), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f)** le **indennità conseguite a titolo di risarcimento**, anche se in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - materie prime e sussidiarie acquistate per essere impiegate nella produzione;
  - azioni o quote di partecipazioni in società ed enti di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- g)** i **contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura** spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Tali contributi, dovuti in adempimento di obbligazioni contrattuali hanno natura di corrispettivi e come tali costituiscono ricavi;

- h) i **contributi** spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge, cioè i contributi che scaturiscono esclusivamente da una previsione normativa (legge dello Stato, della Regione, regolamenti UE) finalizzati alla copertura di determinati costi di gestione dell'impresa.

## Autoconsumo

Il **secondo comma**, con **presunzione assoluta**, considera produttivo di ricavi l'**autoconsumo**, ossia la destinazione dei beni-merce o degli altri beni elencati nel comma 1, assegnati ai soci qualora l'attività dell'impresa sia esercitata sotto forma societaria, o ancora la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Tali beni **partecipano** alla determinazione del reddito in base al loro **valore normale**, cioè, secondo il **prezzo** o il **corrispettivo** mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo o nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti o prestati.

## IL COMMENTO

### Cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (lett. e)

Presupposto fondamentale perché le cessioni delle azioni e quote costituiscano ricavi è che queste non siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, bensì siano iscritte tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

### Indennità conseguite a titolo di risarcimento (lett. f)

I risarcimenti a cui la norma fa riferimento possono verificarsi a causa di:

- danni prodotti da terzi;
- danni prodotti da sinistri contro cui l'impresa ha sottoscritto un'assicurazione;
- perdita o danneggiamento di bene merce.

Il più delle volte può accadere che del risarcimento o della quantificazione di esso o di parte di esso si ha la certezza in esercizi successivi.

In questo caso le indennità relative partecipano alla determinazione del reddito di tali esercizi quali **sopravvenienze attive**.

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

Rispetto al testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, è stata abrogata in parte la lett. c) dell' art. 53, la quale considerava come ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nella lett. a), b), e d) dell'art. 87, ivi comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

## ART. 86 – PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Ai sensi del **primo comma**, concorrono a determinare il reddito anche le **plusvalenze** dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli considerati ricavi, cioè **dei c.d. beni strumentali dell'impresa stessa**:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità extraprenditoriali.

### Determinazione delle plusvalenze

Ai sensi del **secondo e terzo comma**, la plusvalenza è determinata:

- **nell'ipotesi della lettera a), dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato;**
- **nell'ipotesi della lettera b), dalla differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri ac-**

**cessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.**

- **nell'ipotesi della lettera c), dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.**

### Cessione d'azienda

Il **secondo comma**, disciplina la **cessione d'azienda**: concorrono, infatti, alla formazione del reddito anche le **plusvalenze delle aziende**, compreso il loro **valore di avviamento**, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

### Beni ammortizzabili

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo della cessione sia costituito **esclusivamente da beni ammortizzabili** e tali beni vengano **complessivamente iscritti** in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza **solo il conguaglio in denaro eventualmente pattuito**.

È stato, qui precisato che:

- i beni ammortizzabili sono considerati tali anche se costituiscono un complesso od un ramo d'azienda.

### Imputazione a periodo

Per quanto riguarda l'imputazione a periodo, il quarto comma dispone che le plusvalenze, diverse da quelle esenti disciplinate nel successivo art. 87, e determinate secondo i criteri precedentemente indicati nel secondo comma, concorrono a formare il reddito:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, oppure, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni o ad 1 anno per le società sportive professionistiche:

- a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso in cui sono state realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (c.d. rateizzazione).

Tale scelta deve essere operata dal contribuente in sede di dichiarazione del reddito; altrimenti, la plusvalenza concorrerà a determinare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Anche per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle indicate nel successivo art. 87, è prevista la facoltà di rateizzazione delle plusvalenze, cioè la loro tassazione differita in quote costanti fino a 5 esercizi, a condizione che:

- tali beni risultino iscritti come "immobilizzazioni finanziarie" negli ultimi tre bilanci. A tal fine, si considerano ceduti per primi i beni acquistati in data più recente.

### Concordato preventivo

Il quinto comma stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.

### IL COMMENTO

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

Rispetto al testo in vigore fino al 31 dicembre 2003 (art. 54):

- 1) è stata abrogata dalla lettera d) del primo comma, oggi rinominata lettera c), l'ipotesi in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- 2) è stato abrogato il comma 2 - bis, cioè la disciplina delle plusvalenze derivanti da immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto;
- 3) per quanto riguarda la disciplina della cessione d'azienda, sono state eliminate dal vecchio comma 5, le parti in cui prevedeva:
  - l'incompatibilità tra tassazione separata e tassazione rateizzata (per le plusvalenze delle aziende non era possibile la tassazione differita, cioè in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, non oltre il quarto, prevista nel comma 4 del vecchio articolo 54, quando si era già optato per il regime di tassazione separata, previsto dall'art. 16, comma 2);
  - l'ipotesi del trasferimento d'azienda mortis causa o per atto gratuito a familiari (tale trasferimento non determinava il realizzo di plusvalenza dell'azienda stessa, ma l'azienda veniva assunta agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto dante causa al trasferimento);
  - l'ipotesi in cui, entro 5 anni dall'apertura della successione, a seguito dello scioglimento della società esistente tra gli eredi, l'azienda venisse acquisita da uno solo degli eredi: anche in tal caso, l'azienda veniva assunta dall'erede agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al de cuius.

## ART. 87 - PLUSVALENZE ESENTI

Il primo comma stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto sono esenti da tassazione, le plusvalenze realizzate e determinate secondo i criteri già visti nell'articolo 86; in particolare, nel rispetto delle condizioni indicate nelle lettere a), b) e c) del primo comma e determinate secondo le modalità indicate nel secondo e terzo comma, relative ad azioni o quote di partecipazione in:

- società di persone ed enti, indicati nell'art. 5, ad esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparati, cioè le S.n.c. e S.a.s., residenti nel territorio dello Stato, e tutte quelle ad esse assimilate;

ovvero in

- società di capitali ed enti soggetti all'IRES, comprese quelle non rappresentate da titoli, che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; la norma precisa che si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (metodo LIFO);
  - b) iscrizione delle partecipazioni nella categoria "immobilizzazioni finanziarie" nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

- c) **1) residenza fiscale** della società partecipata in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4 (c.d. paradisi fiscali), o, **alternativamente**
- 2) la dimostrazione**, avvalendosi della procedura d'interpello, che dalle partecipazioni non sia scaturito l'effetto di localizzare i redditi in suddetti paesi sottoposti a regime fiscale privilegiato;
- d) **l'esercizio**, da parte della società partecipata, di attività commerciale, come definita dall'art. 55.

Il **secondo comma** stabilisce che la residenza fiscale in un paese diverso da quelli considerati paradisi fiscali e lo svolgimento da parte della società partecipata di attività commerciale devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Il **terzo comma** stabilisce che sono **esenti da tassazione** alle condizioni del comma precedente, anche le plusvalenze realizzate secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'art. 86,

- relative agli **strumenti finanziari simili alle azioni**, riguardanti gli utili da partecipazioni in società ed enti;
- relative ai **contratti di associazione in partecipazione** e ai **contratti previsti dall'art. 2554 del Codice Civile**, cioè quelli di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con cui un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza corrispettivo di un determinato apporto.

### Titoli negoziati in mercati regolamentati

Il **quarto comma**, dispone che per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati non è necessario il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale. Tale disciplina, contenuta nei commi 1 e 3 di tale articolo, vale anche per le plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita.

### Partecipazioni in società con attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni

Il **quinto comma** stabilisce che per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente in assunzione di partecipazioni, i requisiti della residenza fiscale e dell'esercizio di impresa commerciale:

- vanno riferiti alle società indirettamente partecipate;
- si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

### Somme e beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi

Il **sesto comma** disciplina l'ipotesi di somme e beni ricevuti dai soci delle società soggette ad IRES, a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi. **Alle suddette somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione** si applica l'esenzione da tassazione come disciplinata da questo articolo.

### Somme e beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o liquidazione

Il **settimo comma** disciplina l'ipotesi di somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti: l'esenzione da tassazione, così come disciplinata in questo articolo, si applica **alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve, ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.**

### IL COMMENTO

#### Attività commerciale

Vige la **presunzione assoluta** (primo comma) che tale requisito non sussiste per le partecipazioni in società il cui valore del patrimonio sia prevalentemente (più del 50%) costituito da beni immobili diversi:

- dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività d'impresa;
- dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

A tal fine, si considerano **"direttamente utilizzabili" nell'esercizio dell'impresa** gli immobili concessi in locazione finanziaria ed i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

## ART. 88 – SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Ai sensi del **primo comma**, la **sopravvenienza attiva** è rappresentata:

- dal conseguimento nell'esercizio di **ricavi** a fronte dei quali esistono **spese, perdite od oneri** che hanno concorso negativamente alla formazione del reddito di precedenti periodi di imposta;
- dal conseguimento di **ricavi** a fronte di **passività** iscritte in precedenti esercizi;
- da un **maggiore importo** di **ricavi o proventi** rispetto a quelli già conseguiti contabilizzati in esercizi precedenti;
- da un **minore importo** di **costi, oneri e spese** già sopportati e contabilizzati in precedenti periodi di imposta (insussistenza attiva).

#### Rateizzazione della plusvalenza

Il **secondo comma** dispone, che nell'ipotesi in cui l'**importo** delle **indennità** conseguite – anche in forma assicurativa – per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali, **sia superiore** a quello che ha concorso a formare il reddito nell'esercizio di competenza, detto maggior importo costituisce **sopravvenienza attiva**. La sopravvenienza, ai fini della tassazione, si configura come una **plusvalenza**, con conseguente possibilità di **rateizzazione** della stessa in un **massimo di cinque anni**.

#### Plusvalenze attive

Ai sensi del **terzo comma**, costituiscono sopravvenienze attive:

- a) le **indennità** conseguite a titolo di risarcimento per danni diversi da quelli derivanti dalla perdita o il danneggiamento di beni merce o di beni patrimoniali;
- b) le **somme ottenute a titolo di liberalità**, compresi i contributi in conto capitale.

#### Esclusione

Sono **esclusi i contributi obbligatori per contratto**, quelli in **conto esercizio** erogati a norma di legge (e produttivi di ricavi) ed i **contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili**, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Tali proventi, a scelta dell'impresa, possono:

- 1) concorrere alla formazione del reddito per l'intero esercizio in cui sono incassati;
- 2) essere rateizzati in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma **non oltre il quarto**.

Resta in vigore, fino ad esaurimento, il trattamento fi-

scale previsto alla data di concessione dell'agevolazione con riferimento agli specifici contributi:

- realizzazione di investimenti produttivi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- realizzazione di investimenti ai sensi del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare, è previsto il beneficio della **sospensione d'imposta** nel limite del **50%** dei contributi, purché accantonati in apposita riserva e, relativamente alla parte di contributi non accantonata, la tassazione nell'esercizio in cui essi sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Non si considerano contributi o liberalità e pertanto sono **esenti** da tassazione:

- i finanziamenti erogati dallo Stato, Regioni e Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli istituti autonomi case popolari comunque siano quest'ultimi denominati. Tali contributi, essendo esenti, non sono soggetti neanche alla ritenuta del 4%.
- i contributi erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione.

#### Non sono sopravvenienze attive

Secondo il **quarto comma**, non si considerano sopravvenienze attive:

- i **versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale** (quindi senza obbligo di rimborso da parte della società);
- la **rinuncia ai crediti** eseguiti dai soci a favore della propria società;
- le **riduzioni dei debiti** della società in sede di concordato preventivo e fallimentare.

#### Cessione di contratto di leasing

Ai sensi del **quinto comma**, la **cessione del contratto di leasing** dà luogo a **sopravvenienza**, determinata dal valore normale del bene oggetto del contratto. Nel caso in cui, all'atto della cessione, vi siano residui canoni di locazione che vengono trasferiti in capo al cessionario, il valore da assumere quale **sopravvenienza attiva** è dato dal **valore normale del bene ridotto dei canoni** a scadere attualizzati in base al tasso d'interesse previsto dal contratto o dal prezzo di riscatto.

## ART. 89 – DIVIDENDI E INTERESSI

L'articolo disciplina il trattamento fiscale dei **dividendi e degli interessi attivi**, nell'ambito del reddito d'impresa.

### Redditi da partecipazione in società di persone

Il **primo comma**, ribadisce che nel caso di **partecipazione in società di persone**, i redditi di tali società sono imputati a ciascun socio, in proporzione alla sua quota partecipazione, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Queste società non sono soggetti passivi ai fini delle imposte personali sul reddito, in quanto il reddito prodotto dalle stesse viene assoggettato a tassazione in capo a ciascun socio in base al principio di **"trasparenza"** ed in proporzione alla sua quota di partecipazione.

### Dividendi percepiti da società o altri enti commerciali

Il **secondo comma** disciplina i **dividendi** percepiti da **società** o altri **enti commerciali** relativamente a utili distribuiti da:

- società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Tali enti concorrono alla formazione del reddito limitatamente ad una quota pari al **5%** del loro ammontare. La norma, infatti, prevede l'esenzione del **95%** di tali proventi.

L'**esclusione de quo** si applica anche alla **remunerazione** relativa ai:

- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza;
- finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da loro parti correlate anche in sede di accertamento.

In altri termini, laddove i finanziamenti risultino eccessivi in rapporto al patrimonio netto di competenza del socio erogatore, la loro remunerazione viene trasformata in dividendi ed è, quindi, **indeducibile** per la società.

### Esclusione dal regime di esenzione

Il **terzo comma** esclude dall'ambito di applicazione del regime di **esenzione al 95%** gli **utili distribuiti dalle società** ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Sta-

to, ma diversi da quelli residenti in paesi a regime fiscale privilegiato individuate con Decreto del Ministro economia e finanze emanato ai sensi dell'art. 167.

Tale esclusione opera anche per le **partecipazioni al capitale** o al **patrimonio** delle società ed enti soggetti ad IRES, non residenti nel territorio dello Stato, considerati similari ad azioni o quote.

### Aumento di capitale sociale

Il **quarto comma** prevede l'applicazione delle disposizioni, ove compatibili, che disciplinano i **"versamenti dai soci"** e **"gli utili da partecipazioni"** con riferimento all'**aumento di capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale**.

### Saggio legale

Il **quinto comma** sancisce che la **misura degli interessi** se non è determinata per iscritto compete in base al saggio legale, pari al **2,5%** (D.M. 1.12.2003, in G.U. n. 286 del 10.12.2003).

### Pronti contro termine

Il **sesto comma** disciplina gli **interessi** derivanti dai titoli acquisiti mediante operazioni **"pronti contro termine"**, per le quali si intendono i contratti che si caratterizzano nell'acquisto da parte di un soggetto (cessionario) di titoli con **"obbligo"** di rivendita a termine dei titoli stessi all'originario venditore (cedente). Gli interessi dei titoli acquisiti in base a tali contratti concorreranno a formare il reddito del cessionario per la parte (**dietimi**) maturata nel periodo di durata del contratto. Lo **scarto** (positivo o negativo) tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati, **concorre** a formare il **reddito in base al pro-rata temporis**, per la quota, cioè, maturata nell'esercizio. Si applica il **criterio di competenza**, contemplato dall'art. 109, comma 2, lett.b).

### Conto corrente e operazioni bancarie

Il **settimo comma** prevede che gli **interessi attivi** relativi a:

- **contratti di conto corrente;**
- **operazioni bancarie** regolate in conto corrente compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, concorrono alla determinazione del reddito per il loro intero ammontare, indipendentemente da eventuali compensazioni con interessi passivi effettuate a norma di legge o di contratto.



## IL COMMENTO

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

Sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell' art. 56 TUIR.

Il **secondo comma** prevedeva: "gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 44, che disciplinano rispettiva-

mente il riconoscimento del credito d'imposta e le somme e i beni che non davano luogo a tassazione".

Mentre il **terzo comma**: "gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi competono al saggio legale.

Essi concorrevano a formare il reddito secondo il principio di competenza".

## ART. 90 – PROVENTI IMMOBILIARI

Il **primo comma** disciplina i redditi degli immobili che non siano strumentali all'esercizio dell'attività esercitata dall'impresa, né oggetto di produzione o di scambio da parte dell'impresa stessa.

### Base imponibile

Tali redditi concorrono a determinare la base imponibile :

- per gli immobili situati nel territorio dello Stato, si fa riferimento al reddito medio ordinario determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite in base alle norme della legge catastale;
- per gli immobili situati all'estero, si fa riferimento all'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposizione o, in caso di diffor-

mità per il periodo d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. In tale ipotesi al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se l'immobile non è soggetto all'estero ad imposte sui redditi, il reddito sarà pari all'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria di spese.

Il **secondo comma** dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili che concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali non sono ammessi in deduzione.

### IL COMMENTO

In relazione a quanto disposto nel secondo comma, la previsione deriva dal fatto che le spese relative a tali immobili sono già state considerate in forma forfetaria nella determinazione delle rendite catastali.

## ART. 91 – PROVENTI E ONERI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il presente articolo individua i proventi che non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

In particolare:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- c) la riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, indipendentemente dalla circostanza se dette azioni siano state acquistate dalla società prima o dopo in attuazione della relativa deliberazione.
- d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

### IL COMMENTO

#### Proventi

I proventi di cui alle lettere a) e b) che partecipano alla formazione del risultato Civilistico, vengono neutralizzati ai fini impositivi in sede di dichiarazione dei redditi mediante apposite variazioni in diminuzione.

#### Azioni proprie

Nell'acquisto di azioni (lett. c) proprie vige la regola generale che la società non possa acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### Sopraprezzo

Il sopraprezzo è il maggior costo sostenuto dal sottoscrittore delle azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale per l'acquisto di una quota di partecipazione

sociale. In questo caso il prezzo di emissione delle azioni o quote è superiore rispetto al loro valore nominale.

Gli **interessi di conguaglio** sono versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, attribuite in godimento a decorrere da una data anteriore a quella dell'emissione delle stesse.

**Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003**

Secondo la vecchia normativa (art. 58) non partecipa-

vano alla determinazione del reddito anche i proventi relativi:

- c) alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- d) alle plusvalenze, alle indennità e agli altri redditi indicati alle lettere da g) e n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

## ART. 92 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

### Rimanenze di magazzino

Le **rimanenze di magazzino** sono considerate componenti oggetto di stima a chiusura d'esercizio, costituenti **valori comuni a due esercizi contigui**. Le stesse rientrano nella categoria dei **c.d. costi so-spesi**, cioè quei costi che non hanno trovato ancora corrispondenza in ricavi.

### Determinazione del reddito

Ai sensi del **primo comma**, concorrono a determinare il reddito di esercizio le **variazioni delle rimanenze finali**, relative a:

- beni e prodotti alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime e sussidiarie;
- semilavorati e altri beni mobili, rispetto alle esistenze iniziali.

La seconda parte del **primo comma** stabilisce che le rimanenze finali di beni che non sono state valutate secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'articolo successivo sono **assunte** ai fini della **determinazione del reddito complessivo per categorie omogenee**:

- **per natura**, cioè i beni devono essere raggruppati con riferimento alle loro **proprietà e caratteristiche merceologiche**, appartenenti allo stesso genere **ancorché** di diverso tipo.
- **per valore**, cioè i beni devono essere raggruppati con riferimento al contenuto economico da determinarsi al valore normale al momento del loro raggruppamento.

### Metodo LIFO

Il **secondo e terzo comma** prevedono come criterio base di valutazione dei beni in rimanenza, il **metodo LIFO** (last in first out):

- nel primo esercizio si attribuisce a ciascuna unità a rimanenza il **valore** che deriva dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

- Il valore così ottenuto, si moltiplica per la quantità di beni in rimanenza: si ottiene così l'**ammontare complessivo delle rimanenze**.

- Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata, si attribuisce a ciascuna unità in più il valore che deriva dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la loro quantità; le maggiori quantità vanno tenute distinte, ai fini della valutazione, da quelle già esistenti alla fine del precedente esercizio il cui valore non varia.

- Se, invece, **la quantità è diminuita**, in base al LIFO a scatti, si ritiene siano usciti dal magazzino i beni acquistati o prodotti nell'esercizio più recente; le rimanenze sono costituite, ai fini della loro valutazione, dagli acquisti o prodotti più remoti, valutati sempre facendo riferimento all'esercizio di formazione.

Relativamente alle imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della **media ponderata o FIFO** (primo entrato, primo uscito) o con varianti del metodo **LIFO a scatti**, il **quarto comma** stabilisce che le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

Ne consegue che le imprese a **contabilità semplificata**, non redigendo il bilancio, non potranno adottare i sopra citati criteri, ma esclusivamente il metodo **LIFO a scatti**.

### Svalutazione di magazzino

Il **quinto comma** prevede la possibilità di effettuare una **svalutazione di magazzino**, nel caso in cui il **valore unitario medio** dei beni, determinato in base ai criteri sopra descritti, risulti **superiore al valore normale medio di mercato** degli stessi nell'ultimo mese dell'esercizio.

Nel momento in cui si verifica tale condizione, la valutazione delle rimanenze è effettuata **moltiplicando l'intera quantità esistente in magazzino**, indipendentemente dai periodi di formazione, **per il valore normale**.

## Valute estere

Lo stesso **quinto comma** stabilisce che per le **valute estere il valore normale** è costituito dal valore secondo il **cambio della valuta** alla data di chiusura dell'esercizio.

La norma, implicitamente, riconosce che le valute estere costituiscono beni-merce e concorrono alla determinazione del reddito d'impresa sotto forma di ricavi (in caso di cessione) o di rimanenze finali.

## Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione

Il **sesto comma** stabilisce che i prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, che non abbiano una durata superiore ad un anno, sono **valutati** in base alle **spese sostenute nell'esercizio, salvo quanto stabilito dall'art. 93.**

## Esistenze iniziali

Il **settimo comma** sostiene che le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le **esistenze iniziali** dell'esercizio successivo.

Il tutto sta a significare che le esistenze iniziali di un esercizio concorrono alla determinazione del reddito d'esercizio stesso per un ammontare pari a quello delle rimanenze finali indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente.

Tale comma afferma il **principio della continuità dei valori di bilancio.**

## Criterio del prezzo al dettaglio

L' **ottavo comma** sancisce il **metodo di valutazione** delle rimanenze in base al **criterio del prezzo al dettaglio** (*retail inventory method*) il quale è consentito solo agli **esercenti attività di commercio al minuto.**

Tale criterio risponde alle esigenze di semplificazione della gestione del magazzino degli operatori che operano in tale settore e si applica anche in deroga alle norme contenute nel primo comma .

L'applicazione del **metodo del prezzo al dettaglio** è subordinato alla condizione che nella dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato vengano illustrati i suoi criteri e modalità applicativi, con riferimento non solo all'oggetto ma anche alla struttura organizzativa dell'impresa.

## IL COMMENTO

In relazione a quanto disciplinato nel primo comma, le **rimanenze finali**, raggruppate in categorie omogenee concorrono alla formazione del reddito per un valore non inferiore a quello che risulta dall'applicazione dei criteri di valutazione, che sono:

- 1) LIFO a scatti;
- 2) Media ponderata;
- 3) LIFO (primo entrato, primo uscito);
- 4) Varianti LIFO a scatti;
- 5) Metodo del prezzo al dettaglio.

In relazione a quanto disciplinato nel quinto comma, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 per **valore normale** si intende il **prezzo o corrispettivo** mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza.

## ART. 93 – OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

L'articolo fissa i **criteri di valutazione** delle rimanenze delle opere, forniture e servizi di **durata ultrannuale in corso di esecuzione** a chiusura di esercizio.

## Variazioni delle rimanenze finali

Il **primo comma** stabilisce che le **variazioni** delle **rimanenze finali** delle opere, forniture e servizi pattuiti come **oggetto unitario** e con tempo di **esecuzione ultrannuale**, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito d'esercizio.

A tal fine le opere, forniture e servizi in caso di esecuzione a chiusura d'esercizio sono **iscritte** tra le **rimanenze finali**, che costituiscono, poi, esistenze ini-

ziali dell'esercizio successivo, in base ai **corrispettivi pattuiti o liquidati** non a titolo definitivo.

I **contratti** relativi ad opere, forniture e servizi sono in genere riconducibili alle seguenti fattispecie:

- contratto di appalto di opere (art. 1655, c.c.);
- contratto di appalto di servizi (art. 1677, c.c.);
- contratto di somministrazione (art. 1559, c.c.).

## Corrispettivi pattuiti

Ai sensi del **secondo comma**, la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è fatta sulla base dei **corrispettivi pattuiti** in relazione alle **prestazioni effettuate fino a quel momento.**

Per le opere, forniture e servizi per i quali sono previsti un **prezzo a corpo** e liquidazioni parziali sulla base di stati di avanzamento, la valutazione, in sede di rimanenze finali, va effettuata sulla base degli **stati di avanzamento liquidati non a titolo definitivo**.

Ne deriva che la valutazione include una **quota di utile**, calcolata sulla base del corrispettivo complessivamente pattuito, attribuita alla parte delle prestazioni stesse già eseguite, di pertinenza dell'esercizio (**c.d. principio della percentuale di avanzamento**). Il secondo periodo del **secondo comma** stabilisce che, qualora l'impresa richieda **maggiorazioni di prezzo per revisione prezzi** in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, di esse si tiene conto in **misura non inferiore al 50%** dell'importo richiesto.

Ai fini del loro riconoscimento, si **presume** che tali maggiorazioni abbiano un fondamento concreto in fatti e circostanze contemplati dalla legge o dalla volontà contrattuale.

In mancanza di fondamento giuridico, non possono essere considerate maggiorazioni.

## Rischi contrattuali

Il **terzo comma** prende in considerazione i **rischi contrattuali** a cui qualsiasi imprenditore può andare incontro.

L'impresa può, pertanto, a suo giudizio **ridurre** il valore delle rimanenze relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione di durata ultrannuale in misura non inferiore al **2%** per rischio contrattuale, elevabile al **4%** nel caso di opere, servizi e forniture eseguite all'estero.

Tale riduzione ha natura prudenziale ed è demandata al giudizio del contribuente, non ammettendo alcuna interferenza da parte dell'Ufficio in sede di controllo.

## Liquidazioni a titolo definitivo

Ai sensi del **quarto comma**, i **corrispettivi liquidati a titolo definitivo** del committente non si comprendono tra le rimanenze ma tra i **ricavi**.

Le **liquidazioni a titolo definitivo** possono riguardare:

- **l'esecuzione totale del contratto;**
- **l'esecuzione parziale**, per la quale occorre tener presente che:
  - i corrispettivi liquidati a titolo definitivo sono ricavi e, come tali, vanno esclusi dalle rimanenze;
  - la parte delle opere, forniture e servizi non ancora liquidati in via definitiva, costituisce **rimanenza finale**.

## Deroghe

Il **quinto comma** prevede una **deroga** ai criteri di valutazione indicati nei commi precedenti.

In particolare, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, le forniture ed i servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi interamente all'esercizio nel quale sono consegnate le opere ed ultimate i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dal competente Ufficio delle Entrate ad adottare lo **stesso metodo di valutazione** anche ai fini della determinazione del reddito.

Secondo tale criterio (**c.d. metodo della commessa completata**) il reddito viene determinato all'**ultimazione dell'opera**, senza effettuare valutazioni parziali delle rimanenze.

L'autorizzazione dell'Ufficio ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del suo rilascio ed a condizione che il contribuente applichi il metodo di **"valutazione al costo"** per tutte le opere, forniture e servizi.

Tale autorizzazione è rilasciata dietro presentazione di un'apposita richiesta, inviata o spedita all'Ufficio mediante raccomandata e s'intende accolta se l'Ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi (art. 9, D.P.R. 42/88).

## Prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi

Il **sesto comma** fa **obbligo di allegare** alla dichiarazione dei redditi per ciascuna opera, fornitura o servizio **apposito prospetto** nel quale vanno indicati gli estremi del contratto, le generalità e la residenza del committente, la scadenza prevista, gli altri elementi tenuti a base per la valutazione e per la collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Considerato che non è più prevista l'allegazione di alcuna documentazione alla dichiarazione dei redditi, tale prospetto dovrà solo essere compilato dal contribuente ed esibito a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

## Crediti

Il **settimo comma** stabilisce che i corrispettivi derivanti da contratti di opere, forniture e servizi, pattuiti in valuta estera e non ancora riscossi, si considerano, ai fini degli accantonamenti per rischio di cambio, come **crediti**, anche se non risultano in bilancio.

## IL COMMENTO

### Definizione di "ultrannuali"

Un'opera, un servizio o una fornitura si definiscono **ultrannuali** quando, rispettivamente, la sua durata di esecuzione, la realizzazione o la fornitura, sono **superiori ai dodici mesi**.

Le opere, forniture e servizi con tempo di esecuzione non superiore all'anno sono, invece, disciplinati dall'art. 92, comma 5, che prevede la valutazione a **costi specifici**.

## ART. 94 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

### Criteri di valutazione dei titoli e delle partecipazioni

L'articolo disciplina i **criteri di valutazione dei titoli e delle partecipazioni** esistenti al termine dell'esercizio che fanno parte dell'**attivo circolante**.

Il **primo comma** sancisce che le azioni, le quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle:

- **lett. a)** s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., soc. coop. e di mutua assicurazione;
- **lett. b)** società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti, comprese le partecipazioni non rappresentate da titoli, nonché le obbligazioni e gli altri titoli di serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

sono valutati applicando le regole previste per le variazioni delle rimanenze, e quindi, sulla base dei seguenti criteri:

- LIFO a scatti;
- Media ponderata;
- FIFO (primo entrato, primo uscito);
- Varianti del LIFO a scatti;
- Costi specifici.

### Contratti di riporto e pronti contro termine

Il **secondo comma** stabilisce che le cessioni di titoli derivanti da **contratti di riporto** e quelle "**pronti contro termine**" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine e i titoli, **non determinano** variazione delle rimanenze dei titoli.

Ne consegue che detti titoli restano nel magazzino del cedente che li riacquisterà a termine; mentre l'operazione relativa risulta annotata nello stato patrimoniale delle due parti sotto forma di debito (cedente) e di credito (acquirente).

### Criteri di determinazione del valore delle rimanenze

Il **terzo comma** stabilisce che ai fini del raggruppamento in categorie omogenee, per la determinazione del **valore delle rimanenze** si considerano della stessa natura, prescindendo dal loro valore, quei titoli e quelle partecipazioni emessi:

- dallo stesso soggetto;
- aventi le medesime caratteristiche.

Tali criteri di determinazione del valore delle rimanenze costituiscono un limite al di sotto del quale l'impresa non può posizionarsi.

### Criterio di determinazione del valore minimo

Il **quarto comma** individua il **criterio di determinazione del valore minimo** fino al quale, agli effetti fiscali, viene riconosciuta la svalutazione del magazzino titoli e partecipazioni.

Quando, cioè, il **valore unitario** dei titoli e delle partecipazioni costituenti attivo circolante, determinati secondo i criteri sopra descritti, risulta **inferiore al valore minimo**, la valutazione dei beni può essere fatta in base a tal minor valore.

### Distribuzione gratuita di azioni

Il **quinto comma** disciplina l'ipotesi di **distribuzione gratuita** di azioni in conseguenza dell'aumento del capitale della società emittente mediante il **passaggio di riserve a capitale sociale**.

In tal caso, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

### Versamenti a fondo perduto o in conto capitale

Il **sesto comma** disciplina il trattamento dei **versamenti** fatti dai soci a **fondo perduto** o in **conto capitale**, compresa anche l'ipotesi di rinuncia ai crediti che il socio vanta nei confronti della società partecipata.

In tale ipotesi, l'ammontare dei versamenti fatti o delle rinunce ai crediti si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

Tuttavia, nel caso in cui il versamento o la remissione del debito da parte del socio venga effettuato a copertura di perdite, ne è consentita la **deduzione** per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.

### Applicazione dei criteri di valutazione

Il **settimo comma** stabilisce che i criteri di valutazione, sopra descritti si applicano anche alle **partecipazioni possedute non rappresentate dai titoli**, come è il caso delle **quote di società a responsabilità limitata**.

## IL COMMENTO

### Critero di determinazione del valore minimo

Con riferimento a quanto disciplinato nel quarto comma, il **valore minimo**, dato dal prodotto dell'intera quantità posseduta per il valore normale, è costituito da:

- a) – la **media aritmetica dei prezzi** rilevati nell'ultimo mese per titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
- per le azioni o titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario medio (determinato in base ai criteri LIFO, della media ponderata o FIFO) in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal **raffronto** fra l'ultimo bilancio approvato dalla società o ente partecipato antecedente all'acquisto e l'ultimo bilancio che precede la valutazione

o, se successiva, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

- b) per gli altri titoli, diversi da quelli sopra indicati, dal valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

### Distribuzione gratuita di azioni

Con riferimento a quanto disciplinato nel quinto comma, dal punto di vista pratico, aumenta il numero delle azioni ma non il valore complessivo della partecipazione, dato che con il passaggio di riserve a capitale sociale non si è verificato alcun incremento del patrimonio netto.

## ART. 95 – SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

### Modalità di deduzioni

L'articolo disciplina le modalità di **deduzioni** delle **spese** sostenute dal datore di lavoro imprenditore in relazione ai propri lavoratori, siano essi dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.

### Spese in denaro o in natura a titolo di liberalità

Ai sensi del **primo comma**, si comprendono tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, salvo quanto disposto dall'art. 100.

Quest'ultimo nello stabilire una eccezione sostiene che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di essi, sostenute volontariamente per finalità educative, ricreative, di istruzione, di assistenza sociale, sanitarie o culto, sono **deducibili** per un ammontare non superiore al **5 per mille** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

### Spese non deducibili

Il **secondo comma** stabilisce che **non sono deducibili** i canoni di locazione e quelli di leasing nonché le spese relative al funzionamento di strutture ricettive.

### Limiti di deducibilità

Il **terzo comma** fissa i limiti entro i quali sono dedu-

cibili le spese sostenute in trasferta fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

- le spese di vitto e alloggio per trasferte in Italia fino ad un ammontare massimo giornaliero di € 180,76, e per trasferte all'estero fino a € 258,23.
- Qualora, il dipendente o il titolare del rapporto coordinato e continuativo sia stato autorizzato per una **specificata trasferta** all'uso del mezzo proprio ovvero al noleggio di un autoveicolo, la spesa deducibile è **limitata**, rispettivamente, al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cv fiscali, o a 20 cv fiscali se diesel.

### Imprese di autotrasporto merci

Il **quarto comma** stabilisce in via generale che tutte le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono **dedurre**:

- Per una trasferta, fuori dal territorio comunale, un importo pari a € 59,65 al giorno;
- Per una trasferta all'estero, € 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

### Compensi all'amministratore

Il **quinto comma** consente la **deducibilità** fiscale dei **compensi corrisposti all'amministratore**, secondo il **principio di cassa**.

I compensi spettanti agli amministratori di società di persone sono deducibili nell'esercizio in cui sono

corrisposti. Così, come quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, spettanti anche ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se **non transitano nel conto economico**.

## Partecipazioni agli utili

Il **sesto comma**, fermo restando la disciplina relativa ai contratti di associazione in partecipazione e quelli di cointeressenza, ammette la **deducibilità** fiscale delle partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e stabilisce che esse sono computate in diminuzione del reddito **dell'esercizio di competenza** indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

### IL COMMENTO

Viene affermata con presunzione assoluta la **non inerenza** di tali spese all'attività d'impresa.

Sono, però, **deducibili**:

- le spese relative a servizi di mensa destinati a tutti i dipendenti e a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea;
- I canoni di locazione anche finanziaria;
- le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti, a norma dell'art. 51, comma 4, lett. c).

Per **fabbricato** non si intende meramente e semplicemente l'abitazione, ma anche il box auto, la cantina etc.. Nell'ipotesi in cui i fabbricati siano **concessi in uso** ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, tali canoni e spese sono per il datore di lavoro interamente **deducibili**.

### Spese di viaggio e trasporto (comma quarto)

Resta ferma per entrambi le ipotesi l'integrale deducibilità delle spese di viaggio e di trasporto.

### Partecipazioni agli utili (comma quinto)

La ragione per cui non è necessario imputare le partecipazioni agli utili nel conto economico, risiede nel fatto che dette partecipazioni agli utili, essendo calcolate dopo aver determinato l'utile di esercizio risultante dal conto economico stesso, costituiscono una disposizione dell'utile prodotto e non hanno, quindi natura di costi.

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

È stato abrogato il secondo comma (art. 62) il quale pretendeva la non deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute a titolo di compenso per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente mobili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare.

## ART. 96 – INTERESSI PASSIVI

### Inerenza degli oneri e delle spese deducibili

Il **primo comma** stabilisce, con una **presunzione assoluta**, che la **quota di interessi passivi**, che residua dopo aver applicato le disposizioni relative al **pro-rata patrimoniale** e alla **sottocapitalizzazione**, per la parte corrispondente al rapporto che intercorre tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi anche gli esenti.

Tale disposizione non è altro che un'applicazione del **principio generale dell'inerenza** degli oneri e delle spese deducibili.

### Limiti

Il **secondo comma**, indica **tassativamente** i limiti in cui i ricavi e i proventi concorrono alla formazione del **rapporto di deducibilità**. Non si tiene conto:

- a) – delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88;  
– dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva,

- dei saldi di rivalutazione monetaria;
- b) i ricavi che derivano dalla cessione dei titoli e valute estere, concorrono nei limiti della quota di utile lordo realizzato e senza tener conto delle rimanenze;
- c) le plusvalenze patrimoniali, concorrono nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 86;
- d) le plusvalenze esenti concorrono per il loro intero ammontare;
- e) gli interessi di provenienza estera e dei dividendi rilevano per l'intero ammontare, indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito d'esercizio;
- f) i proventi immobiliari, partecipano alla determinazione del reddito d'impresa nella misura per essi stabilita;
- g) le rimanenze rilevano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio e non già per il loro ammontare.

Il **terzo comma** stabilisce che **gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione** fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984

o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data.

Gli interessi passivi eccedenti l'ammontare di quelli esenti di cui in precedenza **concorrono** per detta **eccedenza**, alla formazione del rapporto di deducibilità.

## IL COMMENTO

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

È stata abrogata la lett. g), del primo comma (art. 63)

secondo la quale i proventi derivanti dall'allevamento degli animali si compensavano nell'ammontare stabilito dall'art. 78, a meno che l'imprenditore non aveva optato per la tassazione ordinaria.

È stato abrogato, altresì, il **quarto comma** che fissava il principio secondo il quale l'interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d'impresa non possono essere dedotti dal reddito complessivo, ai sensi della lett. c) e d) del 1° comma dell'art. 10.

## ART. 97 – PRO RATA PATRIMONIALE

Il **pro rata** è il risultato di un **rapporto patrimoniale di indeducibilità**, rettificato per tener conto della presenza di dividendi assoggettati a tassazione.

### Condizioni

Il **primo comma** stabilisce che **tre** sono le **condizioni** che conducono all'individuazione di una **quota di oneri finanziari indeducibili**:

- 1) **possesso di partecipazioni** che determinano plusvalenze esenti. Tale condizione è da riscontrare **"alla fine del periodo d'imposta"**, per cui si ha l'immediata percezione del momento in cui la verifica andrà effettuata.
- 2) **Valore di libro** di tali partecipazioni **superiore** al valore del patrimonio netto contabile della partecipante. Tale condizione impone un confronto tra due valori presenti nello stato patrimoniale, senza quindi richiedere al contribuente di determinare il valore corrente delle partecipazioni possedute, né una valutazione "di mercato" del patrimonio della partecipante.
- 3) **Eccedenza degli interessi passivi**, al netto di quelli resi indeducibili per effetto dell'art. 98, **sugli interessi attivi**.

Tale **condizione è preliminare** ai calcoli successivi, nel senso che se la situazione finanziaria dell'impresa mostra una **differenza attiva** netta dei proventi sugli oneri non occorre procedere oltre.

Non occorre considerare tra gli interessi passivi quelli **resi indeducibili** dalla norma sulla **thin capitalization**.

### Calcolo del patrimonio netto contabile

A norma del **secondo comma**, per il **calcolo del patrimonio netto contabile**, occorre:

- **considerare l'utile di esercizio**;
- portare a **riduzione i crediti** per obblighi di conferimento non ancora assolti;
- **dedurre le perdite** subite e non ripianate con accantonamento di utili o conferimenti in denaro o in natura entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Nel determinare il **valore di libro delle partecipazioni** occorre, **non considerare**, oltre a quelle che non godono del regime della **participation exemption**:

- 1) le partecipazioni in società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale (nazionale o mondiale), salvo il caso dell'interruzione della tassazione di gruppo;
- 2) le partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza.

In quest'ultimo caso, tuttavia, la **deducibilità della quota di interessi passivi** indirettamente riferibile a queste partecipazioni si rende **definitiva** solo qualora esse siano mantenute almeno sino alla fine del terzo anno successivo al loro acquisto.

Altrimenti, gli interessi relativi dedotti nei precedenti esercizi vanno ricondotti a tassazione, con una **apposita rettifica** in aumento del reddito imponibile.

## ART. 98 – CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

La norma disciplina la c.d. **thin capitalization**, introducendo un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o

garantiti dal socio qualificato e da sue parti correlate.

Ai sensi del **primo comma**, qualora il **rapporto** tra i



predetti finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio qualificato e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati da tali soggetti in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione, **sia superiore**, in qualsiasi momento durante l'esercizio, a quello di **quattro a uno**, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti eccedenti saranno considerati utili distribuibili e, in quanto tali, indeducibili dal reddito imponibile. L'ineducibilità degli interessi non si applica, ai sensi del **secondo comma**:

- quando l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito e rettificato in diminuzione;
- qualora il contribuente debitore riesca a **dimostrare** che i finanziamenti erogati dal socio o da sue parti correlate siano giustificati dalla propria capacità di credito e che gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti.

Il **terzo comma** specifica che:

- i finanziamenti si considerano **eccedenti** per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di quattro a uno;
- si considerano **parti correlate** le società controllate dal socio qualificato e, in caso di socio qualificato "persona fisica", anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il **socio è qualificato** quando:
  1. controlla direttamente o indirettamente il soggetto debitore;
  2. quando detiene una partecipazione **non inferiore al 25%** del capitale sociale dello stesso debitore, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.  
Non sono considerati soci qualificati, invece, lo Stato e gli enti pubblici;
- ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
- per il calcolo della quota del socio qualificato e di sue parti correlate, rilevante ai fini del rapporto, si deve considerare il **patrimonio netto contabile** risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile non distribuito relativo allo stesso esercizio, rettificato in diminuzione, tenendo conto:
  1. dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento non ancora eseguiti;
  2. del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3. delle perdite non coperte, entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono, mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura;
4. del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate, residenti nel territorio dello Stato;

- la **consistenza media dei finanziamenti** si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di **ogni giornata** del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero di giorni del periodo stesso. I **finanziamenti infruttiferi** si dovranno considerare solo se la remunerazione media è superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
- la **remunerazione dei finanziamenti eccedenti** è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti, maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

Ai sensi del **quarto comma**, ai fini della determinazione del rapporto, si considerano **finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate**, quelli derivanti:

- da mutui e depositi di denaro;
  - da ogni altro rapporto avente natura finanziaria.
- In base al **quinto comma**, ai fini della determinazione del predetto rapporto non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio:
- dell'attività bancaria;
  - dell'attività svolta da società di gestione e società finanziarie, fatta eccezione per le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Oltre ai **finanziamenti** erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche quelli solamente **garantiti** da tali soggetti.

A norma del **sesto comma**, i **debiti garantiti** sono quelli assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite dal socio o da sue parti correlate, anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, pur non essendo formalmente prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

Ai sensi del **settimo comma**, sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della norma i contribuenti che rientrano nell'applicazione degli **studi di settore** (che hanno, cioè, un volume di ricavi inferiore a euro 5.164.569).

La norma si applica, invece, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente **l'attività di assunzione di partecipazione**.

## ART. 99 – ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI

### Imposte escluse dalla deduzione

Il primo comma individua le imposte escluse dalla deduzione, in particolare considera **indeducibili**:

- 1) le imposte sui redditi;
- 2) le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa;
- 3) tutte quelle che sono **indeducibili** per espressa previsione delle norme che le hanno istituite.

### Imposte deducibili

Il secondo periodo del primo comma dispone la deducibilità delle **altre imposte** nel periodo d'imposta in cui sono pagate.

### Accantonamenti deducibili

Il secondo comma ammette in deduzione gli **accantonamenti** per le imposte non ancora definitivamente accertate poiché:

- non è ancora trascorso il periodo di prescrizione;
- non si è ancora concluso l'iter contenzioso.

La deduzione è consentita nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle Commissioni tributarie.

### Contributi deducibili

Ai sensi del **terzo comma**, i contributi versati alle associazioni sindacali e alle associazioni di categoria sono **deducibili**, a condizione che siano dovuti in conformità a deliberazione formale dell'associazione stessa.

### IL COMMENTO

#### Imposte

Appartengono al gruppo delle imposte per le quali è prevista la rivalsa (punto 2):

a) **l'imposta sul valore aggiunto**, che è caratterizzata dal principio della neutralità, in base al quale l'IVA assolta sugli acquisti deve essere portata in detrazione dall'IVA dovuta sulle vendite.

Costituiscono eccezione a tale principio alcuni casi in cui l'imposta assolta sugli acquisti non è detraibile per ragioni oggettive o soggettive.

b) **imposta sulle assicurazioni**.

Appartengono al gruppo delle imposte indeducibili per espressa previsione delle norme che le hanno istituite (punto 3):

- imposta comunale sugli immobili (D. Lgs. 504/1992);
- imposta regionale sulle attività produttive (D. Lgs. 446/1997);
- imposta sostitutiva sulle cessioni d'aziende e di partecipazioni di controllo/collegamento (D. Lgs. 358/1997);
- imposta sostitutiva sui conferimenti d'aziende e di partecipazioni di controllo/collegamento (D. Lgs. 358/1997);
- imposta sostitutiva sui disavanzi di fusione/scissione (D. Lgs. 368/1997);
- imposta sostitutiva per rivalutazione facoltativa (L. 448/2001);
- imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta (L. 448/2001);
- imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta (D.L.282/2002).

Tra i principali tributi che appartengono alla categoria delle imposte deducibili nel periodo d'imposta in cui sono pagate rientrano:

- imposta di registro;
- imposte comunali minori;
- imposta sostitutiva delle aziende di credito (articolo 17 del D.P.R. n. 601/1973),
- tasse di concessione governativa.

#### Contributi

Tutti i contributi versati alle associazioni sindacali e alle associazioni di categoria sono perciò deducibili per cassa, nel senso cioè che la deducibilità resta subordinata alla condizione che i contributi siano stati effettivamente pagati.

## ART. 100 – ONERI DI UTILITA' SOCIALE

### Spese a favore dei dipendenti

Il primo comma disciplina la **deducibilità delle spese relative a opere o servizi a favore dei dipendenti**.

Stabilisce condizioni che riguardano sia l'utilizzo delle opere o dei servizi sia le finalità cui le opere o i servizi devono essere dirette.

In particolare è previsto che:

- l'utilizzo deve avvenire da parte della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- le finalità devono essere di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria o culto.

Se ricorrono entrambe le condizioni che abbiamo indicato, le spese relative alle opere ed ai servizi pos-

sono essere dedotte dal reddito di impresa per un importo non superiore al **5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente** risultante dalla dichiarazione dei redditi.

## Erogazioni liberali e spese

Il **secondo comma** elenca una serie di **erogazioni liberali** e di **spese** deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

In particolare:

- la **lettera a)** si occupa delle erogazioni fatte a favore di soggetti che devono rispettare due requisiti:

- si deve trattare di persone giuridiche;
- gli scopi esclusivi della loro attività devono riguardare l'educazione, l'istruzione, la ricreazione, l'assistenza sociale e sanitaria, il culto e la ricerca scientifica.

Il limite di deducibilità per queste erogazioni è fissato **nella misura massima del 2% del reddito di impresa dichiarato**.

(Per reddito dichiarato si intende quello che emerge dalle risultanze del bilancio).

Inoltre sempre alla lettera a) è contenuta l'indicazione di un altro tipo di onere deducibile:

i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Anche per queste vale il limite di deducibilità succitato.

- la **lettera b)** del succitato comma disciplina le **erogazioni liberali per la ricerca scientifica** nel Mezzogiorno. In particolare per beneficiare dell'erogazione gli enti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- si deve trattare di persone giuridiche;
- devono avere la sede legale nel Mezzogiorno;
- la finalità esclusiva deve essere la ricerca scientifica.

Il limite massimo di deducibilità è pari al 2% del reddito di impresa dichiarato.

- la **lettera c)** prende in considerazione le erogazioni fatte a favore di due tipi di enti:

- università;
- istituti di istruzione universitaria.

Anche in questo caso, il limite massimo di deducibilità è pari al 2% del reddito di impresa dichiarato.

- La **lettera d)** disciplina le erogazioni a favore dei **concessionari per la radiodiffusione**, imponendo limitazioni sia soggettive sia in relazione all'attività svolta. In particolare, si deve trattare:

- di concessionari privati;
- di attività diretta alla diffusione sonora a carattere comunitario.

La percentuale di deducibilità è in questo caso minore, in quanto viene fissata nella misura massima **dell'1% del reddito imponibile**.

(Il riferimento alla nozione di reddito imponibile è anomala. Di conseguenza, anche in questa ipotesi la base di riferimento deve essere rappresentata dal reddito di impresa).

- la **lettera e)** del comma secondo, statuisce che sono deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati a manutenzione, protezione, restauro, delle **cose vincolate**.

Tuttavia, per poter usufruire della deducibilità delle spese sostenute occorre rispettare determinati vincoli.

In particolare :

- le spese devono essere **necessarie** e tale circostanza, quando le stesse non siano obbligatorie per legge, deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i Beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio;

- l'**eventuale mutamento di destinazione dei beni** deve avvenire con la **preventiva autorizzazione** dell'Amministrazione per i Beni culturali. La suddetta preventiva autorizzazione ha lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di evitare l'esportazione non autorizzata di quest'ultimi beni.

Se non vengono rispettate le succitate condizioni, l'Amministrazione per i Beni e le attività culturali ne dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

L'importo delle spese deducibili è pari alla misura rimasta effettivamente a carico del soggetto che l'ha sostenuta.

- la **lettera f)** del secondo comma prevede un tipo di erogazione analogo alla spesa indicata in precedenza.

Si tratta di erogazioni in denaro a favore di:

- Stato;
- enti;
- istituzioni pubbliche;
- fondazioni, associazioni legalmente riconosciute che svolgono senza fini di lucro attività volte all'acquisto, alla manutenzione, alla protezione o al restauro delle cose vincolate.

In tale ambito, devono essere anche ricomprese le erogazioni effettuate per

- l'organizzazione di mostre e di esposizioni di ri-

levante interesse scientifico e culturale, delle succitate cose;

- studi e ricerche attinenti.
- Per beneficiare della deduzione è necessario rispettare:

- i termini di utilizzo delle erogazioni, statuiti dal ministero per i Beni e le attività culturali, a favore delle istituzioni, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute;
- la destinazione agli scopi preindicati.

Detti termini possono essere prorogati una sola volta, se la causa del rinvio non è imputabile al donatario.

Se non vengono rispettati tali vincoli, le erogazioni affluiscono, nella loro totalità, nel patrimonio dello Stato.

Per questo tipo di erogazione non opera alcun limite di deducibilità.

- la **lettera g)** disciplina le erogazioni per lo spettacolo.

Si tratta delle erogazioni fatte a favore di soggetti che devono rispettare i seguenti requisiti:

- si deve trattare di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute;
- gli scopi esclusivi della loro attività devono riguardare lo spettacolo, in particolare la realizzazione di nuove strutture, il restauro e potenziamento di quelle esistenti ed infine la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- l'assenza del fine lucrativo.

Le erogazioni devono essere utilizzate dal percettore entro due anni dal loro ricevimento.

In caso di violazione delle sopradette condizioni, le erogazioni confluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il limite massimo di deducibilità è pari al 2 % del reddito di impresa dichiarato.

- la **lettera h)** statuisce che sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore delle:
  - ONLUS;

- fondazioni, associazioni, comitati che gestiscono le iniziative umanitarie, religiose o laiche nei paesi non appartenenti all'OCSE.

La deducibilità è comunque ammessa entro un limite massimo pari a 2.065,83 euro oppure pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

- la **lettera i)** statuisce che sono deducibili, nel limite del 5 per mille delle spese complessive per prestazioni di lavoro dipendente, le spese sostenute per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per erogare prestazioni di servizi alle ONLUS. (Deve comunque trattarsi di dipendenti assunti a tempo indeterminato).

- la **lettera l)** ha disposto la deducibilità delle erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale. In particolare, tali erogazioni so-

no deducibili per un importo non superiore 1.549,37 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

- la **lettera m)** disciplina le erogazioni liberali per progetti culturali.

Si tratta delle erogazioni fatte a favore di soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- 1) si deve trattare di soggetti che rivestono le sottostanti forme giuridiche:

- Stato;
- Regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni o associazioni legalmente riconosciute;

- 2) gli scopi della loro attività devono riguardare lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e la realizzazione di programmi culturali nei settori dello spettacolo e dei beni culturali.

Nel rispetto dei succitati requisiti, le erogazioni sono **interamente deducibili dal reddito d'impresa**.

Al Ministero dei Beni e attività culturali vengono conferiti rilevanti compiti nella gestione e amministrazione delle erogazioni per progetti culturali.

In particolare:

- individua, con decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie beneficiarie delle erogazioni interamente deducibili;
- determina anche l'importo massimo delle erogazioni che un soggetto può ricevere: se l'ammontare delle erogazioni ricevute è superiore a quello delle erogazioni «consentite», il beneficiario deve versare allo Stato un importo pari al 37% della differenza;
- definisce gli obblighi d'informazione cui sono tenute sia le imprese erogatrici sia i soggetti beneficiari dei contributi;
- vigila sull'impiego delle erogazioni;
- comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'«Agenzia», l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.

- la **lettera n)** prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale.

Si sottolinea che le erogazioni devono essere effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono gli tali ambiti protetti. Anche in questo caso al Ministro dell'ambiente sono attribuiti importanti compiti, infatti:

- individua, periodicamente con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
- determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; se in un determinato anno le somme complessivamente erogate superano la somma determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.
- la **lettera o)** stabilisce la **deducibilità** dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.  
Il Ministero della salute annualmente:
  - individua i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali;
  - determina l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore;
  - definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
  - vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

## Deducibilità di erogazioni in denaro

Il **terzo comma** statuisce che la deducibilità erogazioni liberali in denaro effettuate da:

- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni o associazioni legalmente riconosciute;

per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sono interamente deducibili, anche quando il soggetto erogatore non persegua finalità statutarie istituzionali di cui al comma 1.

## Erogazioni liberali diverse dalle spese per prestazioni di lavoro dipendente

Il **quarto comma** contiene una norma di «chiusura», nel senso che dispone in modo esplicito la indeducibilità di tutte le erogazioni liberali diverse dalle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

### IL COMMENTO

#### Spese per prestazioni

Nella voce **spese per prestazioni** (di cui al comma 1) alla quale deve essere applicata la percentuale del 5 per mille, devono essere compresi:

- gli stipendi e i salari maturati nel periodo di imposta;
- gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;
- i contributi a carico del datore di lavoro.

Tutte queste voci devono essere determinate in base al principio della competenza (non rilevano quindi, gli importi pagati ma quelli maturati a carico dell'esercizio).

La deduzione per questo tipo di spese non presuppone l'esistenza di un reddito imponibile minimo, di conseguenza la deduzione può essere fatta valere anche quando il risultato fiscale si concretizza in una perdita.

#### Oneri di utilità sociale

A differenza di quanto viene disposto per le spese per i dipendenti, occorre rilevare che per quanto riguarda gli **oneri di utilità sociale** (comma 2):

- il criterio a cui fare riferimento ai fini della deduzione è quello di cassa;
- la deducibilità è condizionata dalla presenza di un reddito di impresa positivo.

#### Disposizione finale

La disposizione che riconosce la non deducibilità delle erogazioni liberali diverse da quelle indicate e da quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro dipendente (comma quarto) non ha validità assoluta. Infatti, essa deve essere opportunamente coordinata con disposizioni contenute in testi normativi diversi dal TUIR che possono prevedere la deducibilità di specifiche erogazioni liberali.

## ART. 101 – MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE

La norma disciplina il regime fiscale delle **minusvalenze patrimoniali**, delle **sopravvenienze passive** e delle **perdite**.

Le minusvalenze patrimoniali si individuano come fenomeni economici antitetici alle plusvalenze e rappresentano i minori valori (rispetto ai costi storici dei beni al

netto delle quote di ammortamento eventualmente dedotte) in sede di cessione di beni strumentali o patrimoniali dell'impresa, o a causa del danneggiamento di essi, o di destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'impresa o infine a seguito di una svalutazione iscritta al bilancio.

## Determinazione delle minusvalenze deducibili

La **minusvalenza** deriva dalla **cessione** di beni patrimoniali, vale a dire diversi:

- 1) da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché diversi da materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- 2) Quote di azione o di partecipazione.

I beni che possono dare luogo a minusvalenze sono:

- beni materiali ammortizzabili;
- terreni, in quanto beni patrimoniali;
- i beni immateriali.

Il primo comma riconosce la deducibilità fiscale delle sole minusvalenze realizzate, ossia quelle conseguite al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- cessione del bene a titolo oneroso, ad un valore inferiore al suo costo fiscale non ancora ammortizzato;
- il risarcimento della perdita o il danneggiamento del bene;
- la cessione dell'azienda a titolo oneroso;
- assegnazione dei beni ai soci o destinati a finalità extraprenditoriali.

Qualsiasi altro tipo di minusvalenza o svalutazione al conto economico non è fiscalmente deducibile, e, pertanto, dev'essere oggetto di variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Per la **determinazione delle minusvalenze** si applicano i criteri previsti dalla determinazione delle plusvalenze.

In particolare, occorre raffrontare il costo fiscalmente riconosciuto del cespite con il corrispettivo o indennizzo conseguito, inteso quest'ultimo quale importo ottenuto o presuntivamente attribuito in conseguenza dello spossamento del cespite.

Ai fini del calcolo della minusvalenza, devono essere considerati anche gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, nonché gli interessi passivi contratti per la loro acquisizione.

Il costo ammortizzato è il costo d'acquisto al netto degli ammortamenti fiscalmente effettivamente detti, che possono divergere da quelli contabilizzati in bilancio.

## Valutazioni finanziarie

Ai sensi del **secondo comma**, sono **deducibili** nella determinazione del reddito d'impresa anche le **minusvalenze** semplicemente **iscritte** anche se **non realizzate**, sia pure riferite alle sole immobilizzazioni fi-

nanziarie. Infatti, per i titoli e le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie al costo d'acquisto, è prevista la possibilità di operare svalutazioni fiscalmente deducibili, alla stregua di quanto previsto per i titoli e le partecipazioni facenti parte dell'attivo circolante.

Pertanto, le minusvalenze derivanti da tale metodologia di valutazione, sono ammesse in **deduzione** per un importo **massimo** corrispondente alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato, a seconda del tipo di immobilizzazione nel seguente modo:

- a) per i **titoli** quotati in mercati regolamentati italiani ed esteri in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- b) per le **azioni** e altri **titoli similari** non negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, nonché per le partecipazioni non rappresentate da titoli, in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni sono state acquistate e l'ultimo bilancio;
- c) per **altri** in base al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o, in mancanza, in base ad elementi determinati in modo obiettivo.

## Determinazione del valore minimo

In particolare, **ai fini della determinazione del valore minimo** (dato dalla media aritmetica dei prezzi relativi all'ultimo mese) ci si basa **per i titoli negoziati in mercati regolamentati sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre**, cioè su un lasso di tempo che meglio rappresenta il reale deprezzamento del bene.

Anche per le **immobilizzazioni finanziarie** è previsto, che il minor valore fiscale attribuito in sede di svalutazione conserva rilevanza anche per gli esercizi successivi sempreché non si proceda ad una rivalutazione.

Per quanto concerne l'individuazione dei **mercati regolamentati** si fa presente che in tale nozione, così come precisato dalla circolare n. 165/E di 1998, vanno ricompresi non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma anche altro mercato disciplinato da disposizioni normative, più specificamente si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al D.Lgs. n. 415/96, nonché a quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate e approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore allo Stato in cui detti mercati hanno sede.

### Immobilizzazioni finanziarie

Il **terzo comma** contiene le disposizioni che **limitano la deducibilità delle minusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie** rappresentate da partecipazioni in imprese collegate e controllate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile e cioè risultanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (equità method).

In particolare, il predetto comma dispone che la **parte del costo di acquisto** delle succitate immobilizzazioni, **che eccede il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, non è deducibile**, anche a titolo di ammortamento, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, **pur concorrendo a formare il costo fiscalmente riconosciuto**.

Da sottolineare come tale previsione diverga da quella contenuta nell'articolo 2426, n° 4 del codice civile.

In particolare, la **disciplina civilistica delle partecipazioni immobilizzate**, contenuta nell'articolo 2424 bis, comma 1, del cod.civ. prevede che i titoli e le partecipazioni utilizzati durevolmente nell'impresa devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie secondo uno dei seguenti metodi alternativi previsti dall'articolo 2426, ossia:

- al costo di acquisto,
- al valore ottenuto mediante il metodo del patrimonio netto per le sole partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il maggior valore pagato per l'acquisto della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata per la parte attribuibile ai beni ammortizzati, o all'avviamento deve essere ammortizzata.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la partecipazione posseduta in una società controllata o collegata sia iscritta in base al criterio del patrimonio netto, già in sede di prima valutazione della stessa nel bilancio dell'esercizio in cui la partecipazione è acquistata, l'eventuale riduzione subita dal patrimonio netto della partecipata rispetto alla consistenza del patrimonio del bilancio d'ingresso della partecipata medesima, potrà, invece, essere dedotta.

### Eventi generatori di sopravvenienze passive

Ai sensi del **quarto comma**, gli eventi generatori di **sopravvenienze passive** possono essere:

- il mancato conseguimento di ricavi e proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi di imposta;
- nuovi o maggiori oneri, perdite e spese sorti nel-

l'attuale periodo di imposta, rispetto a quelli sostenuti a fronte di ricavi imputati a precedenti esercizi;

- la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti, diverse dalle plusvalenze esenti.

Le prime **due ipotesi di sopravvenienze passive** sono correlate a componenti reddituali positivi che hanno influenzato il reddito di precedenti esercizi, mentre la **terza** è relativa a componenti di natura patrimoniale diversi da immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società controllate o collegate.

Inoltre, per le sopravvenienze passive non sono previste le indennità incluse a titolo di risarcimento danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività.

### Perdite deducibili

Ai sensi del **quinto comma** sono deducibili:

- 1) le **perdite dei beni** diversi da quelli patrimoniali e strumentali.

Ai fini delle deducibilità della perdita, occorre fornire all'Amministrazione finanziaria **prova certa e precisa circa l'esistenza e l'ammontare della perdita del bene**.

La perdita è commisurata al costo non ammortizzato del bene.

I beni suscettibili di generare perdite si identificano con quelli stessi che generano **minusvalenze**. A differenza di quest'ultime, le perdite sono collegate a fatti o eventi che assumono rilevanza fiscale nello stesso esercizio in cui si verificano.

Le perdite in questione possono essere determinate:

- dalla eliminazione di un bene per cause non imputabili alla volontà dell'imprenditore che le subisce (furti, incendi);
- da ogni altro decremento patrimoniale non dipendente da spese o sopravvenienze passive.

Il Ministro delle finanze ha stabilito che in caso di completa distruzione dei beni strumentali è consentito ammettere in deduzione il costo residuo del bene completamente ammortizzato.

Le somme che sono eventualmente percepite a titolo di risarcimento da parte dei terzi per la perdita o il danneggiamento dei beni che costituiscono una rettifica della perdita contabilizzata ovvero una sopravvenienza attiva a seconda che le stesse vengano conseguite nello stesso esercizio in cui si è verificato l'evento dannoso(perdite) ovvero in esercizi successivi.

Per quanto riguarda le perdite dei beni "merce" si ritiene che la stessa non sia deducibile.

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal processo produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

- 2) Le **perdite su crediti**.

Una delle operazioni che può comportare una **perdita patrimoniale** è quella della **cessione del credito**. La cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 1260-1267 del codice civile e si colloca nella categoria dei negozi giuridici che comportano il mutamento soggettivo dell'obbligazione dal lato attivo, tenuto conto che il debitore resta invariato.

In particolare, è un negozio mediante il quale il creditore sostituisce se stesso ad un altro soggetto in un rapporto obbligatorio senza che sia richiesto il consenso del debitore ceduto. Quest'ultimo a sua volta è tenuto ad adempiere nei confronti del cessionario quando la cessione gli viene notificata o nel momento dell'accettazione. Se, tuttavia, il debitore ceduto paga al cedente prima della notificazione non è liberato, se il cessionario prova che era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

La **cessione dei crediti** può avvenire in **due modi**:

- **credito ceduto pro solvendo**: la perdita connessa alla cessione a titolo oneroso del credito pro solvendo, nel quale il cedente assume l'impegno di garantire la solvibilità del debitore, **non è ammessa** in deduzione, mancando il requisito della certezza;
- **credito pro soluto**: la perdita relativa a questa forma di cessione, in cui il cedente risponde esclusivamente dell'esistenza del credito, essendo provvista dei detti requisiti, **va ammessa in deduzione**, a condizione che il relativo atto sia valido ed efficace.

La deduzione è, tuttavia, subordinata al verificarsi dei seguenti requisiti:

- certezza per quanto concerne la sua esistenza,

- oggettiva determinabilità per quanto riguarda il suo ammontare.

Le prove, ai fini di quanto disposto nel comma quinto, possono essere rappresentate da indicatori, fatti, atti, documenti che risultano ben determinati in ogni particolare, così da assumere rilevanza in sede di valutazione fiscale del credito; in ogni caso varieranno a seconda sia del soggetto nei cui confronti sono state poste in essere le procedure legali di recupero, sia del tipo di procedura eseguita.

3) **Le perdite su crediti** derivanti da procedure concorsuali in ogni caso (senza la necessità che ricorrano i succitati requisiti).

Il debitore si considera assoggettato a fallimento:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Ai sensi del **sesto comma**, alle perdite subite dalle società di persone si applica l'articolo 8, 2° comma, che prevede che tali perdite si sottraggono a ciascun socio e in proporzione alla quota di partecipazione.

**Infine**, il **settimo comma** statuisce che i **versamenti a fondo perduto o in conto capitale e le remissioni di debito effettuate da soci di società di persone**:

- non sono ammessi in deduzione;
- il relativo ammontare per la società partecipante si aggiunge al costo della partecipazione.

## ART. 102 – AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI

### Deduzione del costo dei beni materiali strumentali

Il **primo comma** disciplina le modalità attraverso le quali procedere alla **deduzione del costo dei beni materiali strumentali dal reddito d'impresa**.

In particolare la norma, ai fini dell'ammortamento, richiede due requisiti:

- **la strumentalità dei beni materiali all'esercizio dell'impresa**;
- **la deducibilità delle quote di ammortamento con decorrenza dall'esercizio di entrata in funzione del bene**, cioè da quando il bene è attivato ed entrato nel processo produttivo, salvo le eccezioni previste dalla legge.

L'**ammortamento** è un procedura **tecnico-contabile** nei vari esercizi l'onere del deperimento e del consumo

relativo all'utilizzazione di beni strumentali di durata pluriennale.

### Limite massimo di deducibilità

Ai sensi del **secondo comma** il limite massimo di deducibilità, all'interno del quale viene effettuato l'ammortamento, è determinato sulla base dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel **primo esercizio di entrata in funzione** del bene, la quota di ammortamento è ridotta alla metà, mentre nel caso di **impresa di nuova costituzione** l'ammortamento va ragguagliato alla durata dell'esercizio.



## Superamento del limite massimo di deducibilità

Ai sensi del **terzo comma**, l'ammortamento massimo deducibile risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali può essere superato, nei seguenti casi:

- utilizzazione del bene più intensa rispetto a quella ritenuta normale per il settore (c.d. ammortamento accelerato);  
Il terzo comma consente la deduzione di una quota di ammortamento superiore a quella ordinaria nel caso in cui il bene strumentale sia sottoposto ad un maggior sfruttamento rispetto a quello del settore in cui l'azienda opera.
- applicazione dell'ammortamento anticipato.

Lo stesso comma dispone che la misura massima del coefficiente può essere elevata fino a due volte nel primo esercizio e nei due successivi a titolo di ammortamento anticipato (ovviamente nel primo esercizio si applica la riduzione della metà).

Tuttavia per i beni acquistati **usati** (in quanto già utilizzati da altri soggetti), l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore esclusivamente nell'esercizio in cui gli stessi sono entrati in funzione. Conseguentemente, non è possibile recuperare negli esercizi successivi gli ammortamenti anticipati non effettuati in precedenza.

## Misura massima dell'ammortamento anticipato – variazione

L'ultimo periodo del comma infine prevede la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, la misura massima dell'ammortamento anticipato. Tale facoltà è disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze per i beni utilizzati in particolari processi produttivi, la cui durata utile può differire da quella normale.

## Costo residuo

Ai sensi del **quarto comma**, nel caso di eliminazione per qualsiasi causa (cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo) di beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è deducibile.

Più esattamente è deducibile la differenza tra il costo non ammortizzato ed il corrispettivo percepito (nel caso di cessione) o il valore normale del bene (se si tratta di assegnazione o autoconsumo).

## Caso di integrale deduzione

Il **quinto comma**, consente nel caso in cui il bene strumentale sia di costo complessivo inferiore a

516,46 euro, l'**integrale deduzione** nell'esercizio in cui il costo stesso è stato sostenuto. Si tratta comunque di una facoltà del contribuente il quale può scegliere in alternativa l'ammortamento in base ai coefficienti ministeriali.

## Spese deducibili

Il **sesto comma** dell'articolo 102 del TUIR detta le disposizioni sulla deducibilità delle seguenti spese eseguite sui beni strumentali ammortizzabili:

- manutenzione;
- riparazione;
- ammodernamento;
- trasformazione.

Per le spese in argomento non imputate all'incremento del costo dei beni, è statuito quale limite di **deducibilità**:

- il 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultante dal registro dei cespiti all'inizio dell'esercizio;
- il 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultante dal registro dei cespiti alla fine del primo esercizio per le imprese di nuova costituzione.

In questo caso gli ammortamenti devono essere calcolati sul valore incrementato (costo storico + spese capitalizzate).

La differenza tra l'importo della spesa e il predetto limite se inferiore non è perduta ma è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commissionata per il cessionario, al costo di acquisizione.

## Casi particolari

Lo stesso comma prevede una disciplina particolare per i seguenti casi:

- specifici settori produttivi è prevista la possibilità di individuare con decreto del ministero delle finanze diversi criteri e modalità di deduzione,
- costi periodici di manutenzione (ultimo periodo del comma 6). In alternativa al criterio su detto del 5%, per i compensi pagati periodicamente per contratto per la manutenzione (ad esempio di ascensori, computers, ecc.), l'impresa ha facoltà di dedurli interamente nell'esercizio di competenza, senza alcun limite.

In tal caso:

- il costo del bene non è considerato per il calcolo del limite del 5%;
- la scelta è vincolante per la durata del contratto di manutenzione periodica.

## Beni in leasing

Il **settimo comma** disciplina l'ammortamento dei beni in leasing, prevedendo delle regole diverse a seconda che riguardano la società di leasing concedente o l'utente del bene.

- Per l'impresa concedente le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario secondo il metodo così detto a scalare.
- Per l'impresa utilizzatrice, i beni oggetto del contratto di leasing sono semplicemente utilizzati e non di proprietà dell'utente. Pertanto non sono da questi ammortizzabili, salvo in seguito a riscatto. Sono invece deducibili, secondo il principio di competenza, i canoni corrisposti alla società di leasing con i seguenti limiti:
  - per i beni immobili, a condizione che il contratto di leasing abbia una durata minima di otto anni;
  - per i beni mobili, a condizione che il contratto di leasing abbia una durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito D.M., in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice.

Il ministro dell'Economia e delle finanze deve, con decreto, aumentare o diminuire, nel limite della metà, la durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento, secondo quanto statuito per l'ammortamento anticipato.

## Aziende date in affitto o usufrutto

Ai sensi dello **ottavo comma**, nel caso di aziende date in affitto o usufrutto, le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o usufruttuario.

## Canoni di locazione finanziaria o di noleggio

Infine, ai sensi del **nono comma**, sono deducibili parzialmente nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli apparecchi terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (cosiddetti «telefonini»).

Tuttavia, la deducibilità limitata al 50% non si applica per gli oneri relativi a impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto. Pertanto, tali oneri sono deducibili nella determinazione

del reddito d'impresa in misura pari al 100% del loro ammontare.

## IL COMMENTO

### Bene strumentale

Al fini di quanto disciplinato nel primo comma, il bene è considerato strumentale quando è:

- posseduto dall'imprenditore a titolo di proprietà o altro diritto;
- utilizzato effettivamente nell'esercizio dell'attività di impresa.

La collocazione del medesimo al di fuori dello stabilimento di impresa non ne esclude la strumentalità purché questo continui ad essere utilizzato nei processi produttivi. Mentre, se si tratta di beni immobili posseduti dalle imprese, la strumentalità viene evinta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore;
  - «attinenza» all'impresa, conseguentemente non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodatati nell'esercizio di impresa.
- Sono **esclusi da ammortamento** i beni:
- non strumentali fiscalmente (anche se ammortizzabili civilmente) se di proprietà dell'impresa, ad esempio appartamenti, i beni merce;
  - i terreni, in quanto di regola privi del requisito di strumentalità ed insuscettibili di deperimento e consumo. Fanno eccezione quelli inseriti in un processo produttivo, quale ad esempio il terreno permanentemente adibito da imprese edili a deposito di materiale.

### Ammortamento anticipato fiscale

In riferimento a quanto disposto nel comma terzo, se l'ammortamento anticipato fiscale è comunque pari (o inferiore) alla misura dell'ammortamento civilistico (rapportata all'effettivo utilizzo e deperimento del bene) la quota di ammortamento anticipato è imputabile all'ammortamento del bene nel bilancio di esercizio.

Se al contrario è superiore, la deducibilità fiscale è ammessa a condizione che l'eccedenza sia accantonata in una apposita riserva (avente natura di riserva di utili non tassati) che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento.

In tale ultima ipotesi l'ammortamento civilistico continua, tuttavia le quote iscritte in bilancio successivamente all'esaurimento dell'ammortamento fiscale:

- sono indeducibili;
- l'eccedenza tra queste quote e la su detta apposita riserva in sospensione d'imposta, è tassata se prelevata dall'imprenditore, distribuita ai soci, imputata a capitale.

## ART. 103 – AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI

### Limite massimo di deducibilità

Il **primo comma** dispone, che le quote di ammortamento del costo:

- dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno;
- dei brevetti industriali;
- dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

**sono deducibili** in misura non superiore ad **un terzo** del costo.

### Marchi d'impresa

Il secondo periodo dello stesso comma, statuisce che le quote di ammortamento dei **marchi d'impresa** sono deducibili in misura non superiore ad **un decimo** del costo sostenuto per la loro acquisizione.

### Diritti di concessione

Ai sensi del **secondo comma**, le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

### Valore dell'avviamento

Ai sensi del **terzo comma**, le quote di ammortamento del valore dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore.

### Reddito dell'affittuario o usufruttuario

Infine, il **quarto comma** prevede l'applicazione del-

la disposizione relativa alla deducibilità delle quote di ammortamento dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, per le aziende date in affitto o in usufrutto.

### IL COMMENTO

#### Limite massimo di deducibilità

Si noti come la norma (comma 1) introduca semplicemente un limite massimo delle deducibilità delle quote di ammortamento in ciascun esercizio. Ne consegue che:

- la decorrenza della deducibilità delle quote di ammortamento è immediata e prescinde dall'effettiva immissione delle attività immateriali nel ciclo produttivo; peraltro, poiché non è prevista una quota di ammortamento minima, ne consegue che, concretamente, la deduzione delle quote di ammortamento può decorrere anche da un esercizio successivo a quello di acquisizione delle immobilizzazioni immateriali;
- la durata del processo di ammortamento non può essere inferiore a tre esercizi;
- le quote di ammortamento sono deducibili nei vari esercizi in misura anche variabile, purché sia sempre rispettato il limite massimo rappresentato da un terzo del costo;
- le quote di ammortamento sono deducibili nei vari esercizi in misura anche variabile, purché sia sempre rispettato il limite massimo rappresentato da un terzo del costo;
- le quote di ammortamento sono indipendenti dall'eventuale durata di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali prevista dal contratto o dalla legge.

#### Diritti di concessione

Si noti come la norma (comma 2) non introduca, diversamente dai casi precedenti, un limite massimo alla deducibilità delle quote di ammortamento in ciascun esercizio.

#### Valore dell'avviamento

Si noti come, anche in questo caso, la norma (comma 3) introduca semplicemente un limite massimo alla deducibilità delle quote di ammortamento in ciascun esercizio, con le conseguenze già evidenziate. In particolare, la durata del processo di ammortamento non può essere inferiore a dieci esercizi.

## ART. 104 – AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

Ai sensi del **primo comma**, per i beni «gratuitamente devolvibili» sono deducibili quote di ammortamento finanziario, in alternativa a quelle ordinarie previste per l'ammortamento dei beni materiali ed immateriali. Il **secondo comma** determina la quota di ammortamento deducibile in ciascun esercizio, in particolare quest'ultima viene calcolata dividendo il costo del bene per la durata della concessione.

Il costo dei beni deve essere assunto:

- 1) al netto di eventuali contributi corrisposti dal concedente;
- 2) comprensivo di eventuali rivalutazioni.

Il **terzo comma** disciplina l'ipotesi di variazione del costo dei beni in seguito a:

- sostituzioni a costi superiori o inferiori;
- ampliamenti;
- ammodernamenti;
- trasformazioni;

- perdite;
- altro.

La quota deve essere variata di conseguenza a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento modificativo in misura pari al valore della variazione diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

Il **quarto comma** si occupa dell'ammortamento finanziario eseguito dalle società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche.

Per tali società l'ammortamento finanziario viene determinato come segue:

- il costo sulla base del quale calcolare le quote de-

ducibili è rappresentato da quello complessivo sostenuto nella realizzazione delle opere;

- tale costo include anche gli oneri finanziari relativi a tutti i prestiti ottenuti;
- le quote di ammortamento finanziario deducibili sono determinate caso per caso sulla base del piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi;
- le quote vengono determinate con decreto del Ministero delle finanze.

## ART. 105 – ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Il **primo comma** disciplina la **deduzione**, da parte del datore di lavoro degli accantonamenti, relativi ai:

- fondi per le indennità di fine rapporto;
- fondi di previdenza del personale dipendente.

Gli accantonamenti sono deducibili **nei limiti delle quote maturate nell'esercizio** e a condizione che siano istituiti da parte del datore di lavoro **conti individuali** dei singoli lavoratori.

Viceversa, se i fondi non sono **configurati ex art. 2117 c.c.**, le somme accantonate **non sono deducibili**.

Tale deduzione deve essere effettuata in base al **principio di competenza temporale**.

Ai sensi del **secondo comma**, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o contrattuali, i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi ai nuovi valori sono deducibili:

- **integralmente**, nell'esercizio in cui queste ultime hanno effetto;
- **per quote costanti**, nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Il **terzo comma** prevede la possibilità, per il datore di lavoro che accantona annualmente una parte del TFR destinandolo a forme pensionistiche complementari, di portare in detrazione, in aggiunta alla ordinaria quota di TFR, una quota pari al 3% della parte di TFR destinata al fondo pensione complementare.

Ai sensi del **quarto comma**, le disposizioni del primo e secondo comma si applicano anche agli accantonamenti relativi alle **indennità percepite**:

- per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

- da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva.

### IL COMMENTO

È stata abrogata la **seconda parte** del comma 2 bis dell'art. 70, il quale prevedeva che l'impresa che accantona annualmente in apposita riserva una parte del TFR destinandolo, con l'espresso accordo del lavoratore, a forme pensionistiche complementari, può portare in detrazione, in aggiunta alla ordinaria quota di TFR, una quota pari al 3% della suddetta parte di TFR destinata al fondo pensione complementare.

La riserva in oggetto può essere utilizzata dall'impresa solo per coprire perdite d'esercizio o per incrementare il capitale sociale, mentre qualunque altro utilizzo comporta per il datore la tassazione dell'importo utilizzato.

Nell'ipotesi in cui la riserva sia utilizzata per incrementare il capitale sociale, viene poi previsto che si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 2, vale a dire, nell'ipotesi in cui si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale per esuberanza con restituzione ai soci, l'importo del capitale restituito è prioritariamente imputato alla citata riserva ed è assoggettato a tassazione in capo alla società.

## ART. 106 – SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

Il primo comma disciplina la deduzione relativa alle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi produttivi di ricavi (c.d. crediti commerciali).

Pertanto, non sono deducibili, le svalutazioni di crediti relativi a:

- beni strumentali o patrimoniali;
- altre operazioni diverse da quelle produttive di ricavi.

La svalutazione dei crediti è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

In bilancio, invece, i crediti sono iscritti già al netto delle relative svalutazioni.

Nel calcolo dello 0,50% si tiene anche conto degli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a specifiche disposizioni normative.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti, ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

In sintesi, ai fini dell'esatta applicazione del criterio di svalutazione, occorre conoscere i seguenti elementi:

- valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla chiusura dell'esercizio;
- ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ad appositi fondi effettuati in applicazione di norme di legge;
- ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ammessi in deduzione.

Si manifesta, anche qui, il sistema del doppio binario:

- ai fini civilistici si fa riferimento al valore dei crediti iscritti in bilancio;
- ai fini fiscali, invece, al valore nominale o di acquisizione.

### Valore nominale o di realizzo

Il secondo comma stabilisce che le perdite su crediti vanno determinate con riferimento al valore nominale o di realizzo e sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, limitatamente alla parte che non trova copertura nell'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti in precedenti esercizi.

Se l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti supera, in un esercizio, il cinque per cento del-

l'ammontare dei crediti esistenti, l'eccedenza concorre a formare il reddito tassabile come sopravvenienza passiva.

### Enti creditizi e finanziari

Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, ai sensi del terzo comma, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, al netto delle rivalutazioni, sono deducibili nel limite dello 0,60% del loro valore risultante in bilancio (e non sulla base del valore nominale o di acquisizione previsto per le imprese commerciali e industriali), aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.

La parte delle svalutazioni, poi, eccedenti lo 0,60% è deducibile, in via extracontabile, in quote costanti, nei nove esercizi successivi.

Se l'ammontare delle svalutazioni effettuate è inferiore al valore delle svalutazioni deducibili, la differenza può essere dedotta attraverso l'accantonamento ad un apposito fondo di copertura dei rischi su crediti.

Gli accantonamenti al fondo di copertura rischi su crediti non sono più deducibili quando l'ammontare del fondo supera il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Il quarto comma stabilisce che nell'ammontare dei crediti si comprendono:

- quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo.

Analogamente a quanto previsto per le imprese commerciali e industriali, non rilevano i crediti coperti da garanzia assicurativa.

### Perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari

A norma del quinto comma le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali limitatamente alla parte che non trova copertura nell'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti in precedenti esercizi.

Se l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti supera, in un esercizio, il 5% dell'ammontare dei crediti esistenti, l'eccedenza concorre a formare il reddito tassabile come sopravvenienza passiva.

## IL COMMENTO

### Enti creditizi e finanziari

Le svalutazioni operate in bilancio si considerano fiscalmente **compensate** con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio.

L'accantonamento al fondo copertura rischi su crediti viene effettuato non più analiticamente ma per massa, cioè con riferimento all'ammontare complessivo dei crediti esistenti in bilancio.

Le svalutazioni di crediti, relativi a contratti di locazione finanziaria e a rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo, effettuate mediante svalutazione delle immobilizzazioni materiali oggetto dei contratti stessi, sono equiparate alle svalutazioni dei crediti previsti al terzo comma.

### Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003

È stato abrogato il **sesto comma dell'art. 71**, il quale prevedeva la **deducibilità** della svalutazione e l'accantonamento per rischi su crediti relativi agli interessi di mora fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio secondo il principio della competenza temporale.

In altri termini, l'ammontare dei crediti maturato in ogni esercizio costituiva il **limite massimo** cui riportare le svalutazioni e gli accantonamenti.

Anche per gli enti creditizi, relativamente ai crediti per interessi di mora, erano ammesse in deduzione svalutazioni entro il limite dell'ammontare maturato nell'esercizio. Per questi ultimi si faceva riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio. L'ulteriore svalutazione era indeducibile fiscalmente e riduceva il valore di bilancio del credito stesso.

## ART. 107 – ALTRI ACCANTONAMENTI

### Spese di manutenzione delle navi e delle aeromobili

Il **primo comma** disciplina il trattamento fiscale degli accantonamenti a fronte di **spese di manutenzione delle navi e delle aeromobili** sottoposti a revisione per assicurarne la massima efficienza e sicurezza.

Tali accantonamenti **sono deducibili** nella misura del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio.

### Imprese concessionarie per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche

Il **secondo comma** dispone che le imprese concessionarie per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche e loro subconcessionarie relativamente ai **beni gratuitamente devolvibili** allo scadere della concessione, possono dedurre gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di:

- spese di ripristino o di sostituzione;
- spese di manutenzione, riparazione, ammortamenti e trasformazione.

La **deduzione è ammessa** per ciascun bene limite del 5% del loro costo e non viene più fiscalmente ricociuto quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese sostenute negli ultimi due esercizi.

### Operazioni e concorsi a premio

Il **terzo comma** disciplina la deducibilità, entro **predeterminati limiti**, degli accantonamenti iscritti dall'im-

presa in appositi fondi del passivo per far fronte agli oneri derivanti da **operazioni e concorsi a premio**.

**Ai fini fiscali tali accantonamenti sono deducibili:**

- per le operazioni a premio, in misura non superiore al 30%;
- per i concorsi a premio, in misura non superiore al 70% dell'ammontare complessivo degli impegni di spesa assunti nell'esercizio, a **condizione** che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.

L'utilizzazione del fondo dovrà essere effettuata sulla base del valore unitario di formazione di esso, stimato in via previsionale, e dovrà riguardare esclusivamente i premi relativi all'esercizio a cui il fondo si riferisce.

**Le differenze positive o negative** che eventualmente vengono a manifestarsi tra l'**ammontare accantonato** in via previsionale nell'apposito fondo per ciascun esercizio e gli **oneri relativi** effettivamente sostenuti costituiscono **sopravvenienza attiva o passiva** dell'esercizio in cui si verificano le differenze.

Ogni fondo, ai fini fiscali, non può essere tenuto in vita oltre il **terzo esercizio successivo a quello di formazione**.

Ne consegue che la **parte** eventualmente **non utilizzata** concorrerà a formare il reddito dell'esercizio di scadenza, a titolo di **sopravvenienza attiva**. Ciò può avvenire, ad es., in quanto i premi vinti non sono stati ritirati dai legittimi assegnatari.

### Accantonamenti non espressamente previsti

Il **quarto comma** esclude ai fini fiscali, la deducibi-

lità di accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dal presente capo in commento.

## IL COMMENTO

È stato abrogato il **quinto comma** dell'art. 73, che conteneva una **disciplina transitoria**, la quale stabiliva che le imprese concessionarie di opere pubbliche al momento di entrata in vigore del T.U.I.R. avrebbero potuto optare per la

deduzione disposta dal presente articolo previa comunicazione scritta all'Ufficio delle imposte dirette entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso a tale data.

In tal caso le imprese concessionarie avrebbero dovuto imputare ad apposito fondo del passivo previsto dal comma l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte.

## ART. 108 – SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI

L'articolo disciplina la **deducibilità** delle spese sostenute dall'impresa per il conseguimento di utilità patrimoniali che esplicano efficacia nel corso di più esercizi.

Si tratta delle spese relative a:

- studi e ricerche;
- pubblicità;
- propaganda;
- rappresentanza;
- nonché delle altre relative a più esercizi diverse da quelle sopra menzionate.

### Studi e ricerche

Il **primo comma** prevede la **deducibilità** delle spese relative a studi e ricerche:

- nell'esercizio in cui sono sostenute;
- in quote costanti fino ad un massimo di cinque esercizi e, cioè, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi ma non oltre il quarto.

Vige il principio in base al quale adottato un criterio non è possibile modificarlo negli esercizi successivi. Lo stesso **primo comma**, poi, precisa che in conseguenza degli studi e delle ricerche effettuate si verifica l'acquisizione di un bene, le relative quote di ammortamento si determinano in relazione al costo sostenuto per gli studi e ricerche al netto delle spese già dedotte.

Per i contributi corrisposti dallo **Stato e dagli enti pubblici** a fronte dei costi sostenuti per studi e ricerche, trova applicazione l'art. 88, terzo comma, secondo il quale tali contributi concorrono a formazione del reddito dell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il citato art. 88, terzo comma, lett. b), stabilisce che sono considerate sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titoli di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in somme di denaro, o del valore normale di quelli in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione, quanto concor-

rono alla formazione del reddito imponibile in qualità di ricavi.

### Spese di pubblicità

Il **secondo comma** sancisce che le **spese di pubblicità** sono **deducibili** ai fini fiscali per l'intero importo sostenuto ed il contribuente ha facoltà di scegliere tra:

- la **deduzione totale** nell'esercizio di sostenimento del costo;
- la **ripartizione in cinque esercizi**, in quote costanti.

La norma in esame equipara alle spese di pubblicità anche quelle di propaganda e, di conseguenza, trovano applicazione gli stessi criteri stabiliti per le spese di pubblicità.

### Spese di rappresentanza

La seconda parte del **secondo comma** si interessa delle **spese di rappresentanza**, le quali sono deducibili per un **terzo** del loro ammontare che va ripartito in quote costanti in cinque esercizi.

La norma in commento reca, tra l'altro, una **presunzione assoluta** con la quale viene stabilito che ai fini fiscali sono considerate sempre spese di rappresentanza quelle sostenute per i beni **distribuiti gratuitamente**, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa.

**Eccezione** a tale regola è data dalle spese di rappresentanza concernenti beni di valore unitario non eccedente (€ 25,82), le quali sono **integralmente deducibili**.

### Spese pluriennali

Il **terzo comma** disciplina le altre **spese pluriennali** c.d. "**residuali**", in quanto diverse da quelle:

- per studi e ricerche;
- per pubblicità e propaganda o rappresentanza, le

quali sono **deducibili** nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

In tali fattispecie la **deducibilità fiscale** è strettamente connessa al rispetto delle norme civilistiche che disciplinano le spese di carattere pluriennale.

### Imprese di nuova costituzione

Il quarto comma reca una disposizione di "favore"

per le **imprese di nuova costituzione**, per le quali viene disposto che le spese disciplinate nell'articolo in esame, comprese quelle sostenute per la realizzazione degli impianti, sono **deducibili** a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Ne consegue, quindi, che la presente disposizione espressamente deroga al principio di competenza disposto dall'art. 109.

## ART. 109 – NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA

### Principio di competenza temporale

L'articolo in esame tratta gli aspetti concernenti le **norme generali del reddito d'impresa**.

Il **primo comma** sancisce, ai fini della imputazione al periodo d'imposta, il **principio di competenza temporale** dei componenti positivi e negativi di reddito.

In altri termini, nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa, le componenti reddituali **concorrono alla formazione del reddito** nel periodo d'imposta in cui si verificano i **presupposti di fatto** e di diritto connessi alle stesse.

Il principio di **competenza temporale** viene mutuato dalla disciplina civilistica ed, in particolare, dal n. 3 dell'art. 2423. Ai sensi del suddetto articolo, si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

In effetti, il principio di cui si tratta è contrapposto al **principio di cassa**. Quest'ultimo prende in esame ai fini impositivi il periodo nel quale il ricavo è concretamente percepito.

### Componenti reddituali incerti

Il **primo comma** stabilisce, inoltre, che se i componenti reddituali sono incerti, questi assumono rilevanza fiscale nell'esercizio in cui si verifica:

- la certezza;
- l'obiettivo determinabilità del loro ammontare.

In questi termini i ricavi, le spese e le altre componenti che concorrono a determinare il reddito nell'esercizio di competenza devono risultare **certi ed obiettivamente determinabili** nel loro ammontare.

Per quanto riguarda la **certezza** dell'esistenza del componente di reddito non sono ammissibili valutazioni basate su elementi previsionali o probabilistici.

Il **requisito della certezza** può ritenersi soddisfatto

nel momento in cui le tecniche aziendali ritengono definitamente formato il componente di reddito, tenendo conto che il **meccanismo delle sopravvivenze attive e passive** garantisce le eventuali correzioni d'importo.

Ai fini dell'individuazione del requisito della **"determinabilità oggettiva"** del componente di reddito, presupposto necessario è, invece, l'esistenza di idonei parametri commisurativi che ne consentano la determinazione.

### Determinazione dell'esercizio di competenza

Il **secondo comma** sancisce che:

a) i **corrispettivi delle cessioni** si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:

- per i **beni mobili** alla data della consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per i **beni immobili e per le aziende**, alla data della stipulazione dell'atto, nel caso in cui, il trasferimento della proprietà sia posticipato rispetto alla stipula dell'atto l'individuazione del periodo di competenza avviene con riferimento al momento traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il **secondo comma** dispone, ancora, che nei casi di specie, ai fini fiscali le **clausole di riserva della proprietà** non assumono alcuna rilevanza.

La clausola di riserva di proprietà è caratterizzata dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente è effettuato ratealmente.

b) i **corrispettivi delle prestazioni di servizi** si considerano conseguiti e le spese di acquisizione di essi sostenute:



- alla data in cui le prestazioni di servizi sono ultimate;
  - per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano **corrispettivi periodici**, alla data di maturazione dei corrispettivi.
- c) per quanto riguarda le **società** e gli **enti** che hanno fatto ricorso al finanziamento esterno, mediante l'**emissione di obbligazioni o titoli similari**, si considera di competenza e, quindi, deducibile la **differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute** a seguito dell'emissione per una **quota** determinata con riferimento al piano di ammortamento.

## Ricavi, rimanenze e altri proventi

Il **terzo comma** fissa il principio secondo il quale:

- i ricavi;
- gli altri proventi di ogni genere;
- le rimanenze,

concorrono alla determinazione del reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

La norma ha lo scopo di evitare che la mancata contabilizzazione al conto economico dei ricavi da parte del contribuente ne comporti la sottrazione alla tassazione.

## Componenti negativi di reddito

Il **quarto comma** dell'articolo in esame statuisce, espressamente, che **non sono ammessi in deduzione** le spese e gli altri componenti negativi se non risultano, chiaramente, imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

In questo senso, il legislatore sembra ammettere la **deducibilità dei soli componenti** del reddito d'impresa **imputati a conto economico**.

La norma dispone, ancora, una sorta d'eccezione, stabilendo che **sono, comunque, deducibili**:

- a) i **componenti negativi imputati** al conto economico di un esercizio **precedente** a condizione che la **deduzione** sia stata **rinvia** ai sensi delle norme che consentono il rinvio;
- b) i componenti negativi che sebbene non siano imputabili al conto economico, **sono**, ad ogni modo, **deducibili ex lege**.

In quest'ultimo caso, il legislatore ha previsto la deducibilità dei componenti negativi in virtù di espresse disposizioni di legge.

Sempre il **quarto comma** stabilisce, ancora, che è possibile dedurre:

- gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali;
- le rettifiche di valore;
- gli accantonamenti;

a condizione che il loro importo complessivo, i valori

civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi siano **indicati**, in modo espreso, nell'apposito **prospetto** della dichiarazione dei redditi.

In realtà, l'inserimento di siffatti componenti in un apposito **prospetto** della dichiarazione permette agli stessi di **non intaccare** quello che è il risultato di periodo espresso in bilancio.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che, nel caso di distribuzione, le **riserve di patrimonio netto** e gli **utili d'esercizio**, anche se conseguiti in periodi d'imposta **successivi** a quello al quale si riferisce la **deduzione, concorrono alla formazione del reddito d'impresa**. In effetti, occorre, inoltre, rilevare che le riserve patrimoniali di cui si tratta ed ancora gli utili di esercizio possono, concretamente, concorrere a formare il reddito **solo se** l'ammontare delle **restanti riserve risulti inferiore** all'eccedenza:

- degli ammortamenti;
- delle rettifiche di valore;
- degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico;

al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.

Il **quarto comma** stabilisce, inoltre, che l'**ammontare dell'eccedenza** deve essere **ridotto**:

- degli ammortamenti;
  - delle plusvalenze o minusvalenze;
  - delle rettifiche di valore relative agli stessi beni;
  - degli accantonamenti;
  - delle riserve di patrimonio netto;
  - degli utili d'esercizio distribuiti
- che hanno concorso alla stessa formazione del reddito.

La disposizione in esame statuisce, ancora, che, se risultanti da elementi **certi e precisi, sono ammessi in deduzione**:

- le spese;
- gli oneri

affidenti, in modo specifico, i **ricavi e gli altri proventi** che **concorrono alla formazione del reddito imponibile**, nonostante non risultino imputati al conto economico.

In questi termini, il legislatore ha previsto un articolato sistema normativo volto, essenzialmente, a concretizzare il **disinquinamento di bilancio** ed ancora la deducibilità di quelli che sono i componenti negativi connessi ai proventi esclusi.

Per **disinquinamento di bilancio** si intende quel meccanismo attraverso il quale è possibile effettuare deduzioni dal reddito imponibile degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e di accantonamenti **non imputandoli** a conto economico.

## Principio dell'inerenza

Il **quinto comma** sancisce il **principio dell'inerenza**.

dei costi all'attività dell'impresa come condizione di deducibilità e stabilisce:

- che le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono **deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito;
- se le spese e gli altri componenti negativi (spese generali) si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività e beni produttivi non computabili nella determinazione del reddito, sono **deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore).

## Interessi e i proventi esenti da imposta

Il **sesto comma** dispone che, qualora nell'esercizio siano stati conseguiti interessi e i proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche e private sottoscritte, che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza dell'eccedenza degli interessi esenti sugli interessi passivi, sono **indeducibili**.

La **restante quota** è deducibile solo in proporzione al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che non concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi da cui si è sottratto l'importo non ammesso in deduzione.

## Interessi di mora

Il **settimo comma** derogando al principio di compe-

tenza stabilisce che gli **interessi di mora** partecipano alla determinazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti o corrisposti. Vigge il c.d. **principio di cassa**.

Gli **interessi di mora** sono proventi che possono maturare, in caso di inadempimento da parte del debitore di una obbligazione pecuniaria a suo carico.

La **mora** ricorre quando al momento della scadenza del pagamento il debitore è **insolvente**.

## Diritto di usufrutto e altri diritti reali di godimento

L'**ottavo comma** derogando alla norma di cui al quinto comma, sopra descritta, stabilisce l'**indeducibilità** del costo sopportato per l'acquisto di diritti reali di godimento, quali l'usufrutto o altro diritto similare, riguardante una partecipazione societaria da cui derivino **utili esclusi** applicando la specifica disciplina in tema di interessi e dividendi.

## Titoli e contratti di associazione in partecipazione

Infine, il **nono comma** prevede l'**indeducibilità** di ogni tipo di provento dovuto:

- su titoli e strumenti finanziari similari, relativamente alla **quota** che consente la partecipazione agli utili della società emittente o di altre società collegate o che hanno collaborato all'affare per il quale sono stati emessi gli strumenti finanziari;
- proventi derivanti da **contratti di associazione in partecipazione** e di **cointeressenza**, nel momento in cui sia previsto un conferimento diverso da quello di opere e servizi.

## ART. 110 – NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI

L'articolo fissa i principi generali in tema di valutazioni dei componenti del reddito d'impresa.

### Costo dei beni

Il **primo comma** stabilisce che il **costo dei beni**, a meno che non esistano specifiche norme che dispongono diversamente, viene determinato in base ai **seguenti criteri**:

- a) il costo va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
- b) nel costo vanno compresi anche gli oneri acces-

sori di diretta imputazione (ad esempio, le spese di trasporto e le spese di registrazione), ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali.

**Tuttavia**, per i beni strumentali materiali ed immateriali, si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile agli stessi beni:

- **per i beni strumentali prodotti** (cioè di fabbricazione interna od esterna): gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione ed i costi diversi da quelli direttamente imputabili al

- prodotto, a condizione che vengano imputati in bilancio ad incremento del costo del bene;
- **per i beni strumentali acquistati:** gli interessi passivi su prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati in bilancio ad incremento del costo del bene;
  - **per gli immobili costituenti bene-merce:** si comprendono nel costo gli interessi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione;
- c) il costo dei **beni rivalutati**, diversi da:
- corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa;
  - corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; non è comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, ad esclusione di quelle che per legge non concorrono a formare il reddito nemmeno in caso di successivo realizzo;
- d) il costo delle **azioni**, delle **quote** e degli strumenti finanziari simili alle azioni non è comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti, i quali conseguentemente non concorrono a formare il reddito né a determinare il valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
- e) la differenza positiva o negativa tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso dei **titoli a reddito fisso**, che sono iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, concorrono a determinare il reddito per la quota che si considera maturata nell'esercizio.

## Valore normale dei beni e servizi

Il **secondo comma** stabilisce che :

- per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi ,
- per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura o valuta estera, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti,

si applicano i criteri stabiliti per la determinazione dei redditi e delle perdite, previsti dall'art. 9, se non è diversamente disciplinato da apposite disposizioni legislative.

Tuttavia, i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data antecedente, si valutano con riferimento a tale data.

## Conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni

La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio

alla data di chiusura dell'esercizio; le eventuali differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.

Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria, con applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

## Rischi valutari

Nel **terzo comma** il legislatore si interessa dei **rischi valutari** e dispone che l'impresa può **valutare** secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio la **totalità dei crediti e debiti in valuta estera** risultanti dal bilancio, anche sotto forma di obbligazioni, titoli, cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi e titoli assimilati non iscritti tra le immobilizzazioni.

Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

## Minusvalenze relative a crediti e debiti in valuta estera

Nel **quarto comma** si stabilisce che:

- le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli obbligazionari o i titoli ad essi assimilati, iscritti tra le immobilizzazioni sono **deducibili** per un importo **non superiore** a quello dato dalla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo ed in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è sorto;
- le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio del cambio, **non** sono, invece, **deducibili**, salvo che il contratto non sia valutato in modo coerente;
- la minusvalenza dedotta concorre a formare il reddito quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenze dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione, si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

## Esercizio inferiore o superiore a 12 mesi

Il **quinto comma** dispone che:

- i componenti positivi del reddito, come proventi immobiliari;

- i componenti negativi, come,
  - l'ammortamento di beni strumentali materiali;
  - le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
  - l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili;
  - la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti;
  - gli accantonamenti a fronte di spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi aeree;
  - gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o sostituzione di beni gratuitamente devolvibili;

se l'esercizio è inferiore o superiore a dodici mesi, vanno ragguagliati alla durata dell'esercizio.

## Modifiche ai criteri di valutazione

Il **sesto comma** prevede che il contribuente, qualora modifichi totalmente o parzialmente i criteri di valutazione adottati negli esercizi precedenti, deve dare comunicazione di ciò all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

## "Transfer pricing"

Il **settimo comma** affronta il problema del "transfer pricing".

Questo è il procedimento che adottano le multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi che intervengono tra entità diverse della stessa multinazionale, operanti però in stati diversi. La determinazione dei prezzi relative alle transazioni tra suddette entità spesso risponde a scelte di ottimizzazione del profitto, della holding, che può realizzarsi anche attraverso manipolazioni dei prezzi delle operazioni infragruppo, che determinano lo spostamento totale o parziale dei redditi prodotti in uno stato a tassazione più onerosa verso uno stato a tassazione meno onerosa. Ciò spiega la necessità di un intervento normativo da parte del legislatore.

Esso dispone che i componenti di reddito derivanti da operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi intercorrenti tra:

- impresa italiana controllante e società estera controllata;
- impresa italiana controllata e società estera controllante;
- impresa italiana e società estera, entrambe controllate da una stessa società estera o nazionale;

siano valutati in base al **valore normale**, come determinato secondo i criteri già visti nel comma 2, se;

- dalla valutazione a valore normale consegue un aumento del reddito;

- da tale valutazione consegue una diminuzione del reddito, si tiene conto di tale valutazione **soltanto se** tra lo stato italiano e lo stato estero, nel quale ha domicilio fiscale la società non residente, esiste una **convenzione** contro le doppie imposizioni sui redditi e a seguito della "procedura amichevole" ivi disciplinata.

Tali criteri di valutazione si applicano anche per i beni e servizi ceduti o prestati da società non residenti nel territorio dello Stato, per conto delle quali l'impresa italiana esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o attività di fabbricazione o attività di lavorazione di prodotti.

## Rettifiche delle valutazioni

L'**ottavo comma** disciplina il trattamento degli effetti che le **rettifiche delle valutazioni**, operate in sede di accertamento dagli uffici, possono avere sui successivi periodi d'imposta.

La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio accertatore tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

## Cambio delle valute estere

Il **nono comma** attribuisce ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate il compito di fissare, su conforme parere dell'Ufficio Italiano Cambi, il cambio delle valute estere in ciascun mese, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

## Operazioni con imprese residenti in «Paradisi fiscali»

Il **decimo comma** dispone che **non sono deducibili** dal reddito le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE aventi regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali).

L'**undicesimo comma** stabilisce che la predetta disposizione non si applica qualora le imprese residenti forniscano la prova che:

- le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva;
- ovvero le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Tali prove possono essere fornite anche a seguito di espresso invito notificato dall'Amministrazione Finanziaria.

La deduzione delle spese e degli altri componenti ne-

gativi del reddito previsti nel comma precedente, è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. Il **dodicesimo comma** prevede che le suddette disposizioni (riguardanti il regime di spese e componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese nazionali ed imprese con domicilio fiscale in paesi c.d. a regime fiscale privilegiato) non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui sia applicabile la disciplina delle disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

## IL COMMENTO

### Interessi

Per quanto riguarda il **momento temporale** fino al quale gli **interessi** possono essere patrimonializzati, la norma fiscale prevede che si possono comprendere nel costo del bene gli interessi passivi maturati fino all'esercizio di entrata in funzione del bene.

### Titoli a reddito fisso

Ai fini della tassazione, la differenza positiva o negativa tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso non assume rilievo in sede di realizzo, ma va ripartita tra i singoli periodi d'imposta fino a quello di scadenza del titolo, in base al **principio del "pro rata temporis"**. Inoltre, tale criterio riguarda solo i titoli a reddito fisso iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e non anche quelli che fanno parte dell'attivo circolante.

## ART. 111 – IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L'articolo disciplina la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa. Concorre a determinare il reddito di tali enti la varia-

zione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima consentita dalla legge (salvo quanto disposto nei commi seguenti).

## ART. 112 – OPERAZIONI FUORI BILANCIO

L'articolo detta le regole relative ai componenti positivi e negativi che concorrono (e non) alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari. Vengono elencate le operazioni che si considerano fuori bi-

lancio, la loro valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 87/1992 e vengono descritte le operazioni fuori bilancio a copertura incrociata.

## ART. 113 – PARTECIPAZIONI ACQUISITE PER IL RECUPERO DEI CREDITI BANCARI

L'articolo statuisce che gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle Entrate, secondo la procedura di interpello prevista dallo Statuto del contribuente (D.Lgs. n. 212/2000) che il regime descritto nell'art. 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti

o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Nei commi successivi al primo vengono delineati il contenuto dell'istanza e gli effetti conseguenti all'accoglimento dell'istanza stessa.

## ART. 114 – BANCA D'ITALIA E UFFICIO ITALIANO CAMBI

L'articolo detta una specifica disciplina fiscale in relazione alla particolare attività posta in es-

sere dalla banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi.

## ART. 115 – OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

L'articolo statuisce il principio secondo il quale le **società di capitali** hanno la possibilità di imputare "per trasparenza" il proprio reddito complessivo a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, **proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili.**

Il ricorso alla **tassazione per trasparenza** può costituire una valida **alternativa al consolidato fiscale.**

### Soggetti legittimati

Il **primo comma** statuisce che i soggetti legittimati ad usufruire del regime della trasparenza sono le società di capitali residenti, ovvero:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione,

che abbiano come **soci** esclusivamente **altre società di capitali** e ciascuna possieda una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili uguale o superiore al **10%** ed inferiore al **50%**.

### Ipotesi di esclusione

La seconda parte del **primo comma** disciplina le **ipotesi di esclusione**, cioè l'opzione per il regime di trasparenza non è possibile se la società partecipata:

- ha aderito al consolidato nazionale o mondiale;
- ha emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni (art. 2346 u.c.).

La norma fa riferimento all'emissione, anche a fronte di apporti di opera e servizi, di strumenti finanziari senza diritto di voto in assemblea.

### Soci non residenti

Il **secondo comma** consente, in presenza di società di capitali **non residenti**, l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale soltanto qualora in capo ai soci non residenti non sia prevista l'applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti.

In altri termini, la norma prevede che il **consortium relief** sia attuabile solo in presenza di soci esteri nei confronti dei quali si applica il c.d. regime madre-figlia, previsto dall'art. 27 bis del D.P.R. n. 600/1973.

L'art. 27 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede per le società non residenti la non applicazione della ritenuta

alla fonte sugli utili distribuiti unicamente da società partecipate in misura non inferiore al 25 del capitale sociale per un periodo non inferiore ad un anno.

Confrontando la previsione del secondo comma con quella dell'art. 27 bis del D.P.R. 600/73 emerge una **discriminazione tra soci residenti e soci esteri**, in quanto il regime della trasparenza non è realizzabile qualora una società estera, pur possedendo una partecipazione non inferiore al 10% dei diritti di voto esercitabili diritti agli utili, non rientri nelle condizioni previste dall'art. in assemblea e dei diritti agli utili, non rientri nelle condizioni previste dall'art. 27 bis, D.P.R. n. 600/1973 (possedendo, ad esempio, una partecipazione inferiore al 25% del capitale sociale della partecipata italiana).

Sono richiesti determinati **requisiti**:

- oltre la società partecipata, anche tutti i soci devono essere società di capitali, e cioè:
  - s.p.a.;
  - s.a.p.a.;
  - s.r.l.;
  - società cooperative;
  - società di mutua assicurazione.
- Tutti i soci devono risultare detentori di una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'art. 2346 e c.c. di partecipazione agli utili non inferiore al 10%.
- In via di principio, deve trattarsi, sempre, di **società residenti**.

Il **secondo comma**, comunque, consente la presenza di **soci non residenti**, a condizione che non sussiste l'obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Il tutto si concretizza quando sono presenti i requisiti che, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, consentono alla società partecipata, a richiesta della società non residente beneficiaria dei dividendi, di non applicare la ritenuta sui dividendi stessi.

### Società partecipata

L'ultimo periodo del **primo comma** disciplina i casi in cui l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale non è consentito per la **società partecipata**:

- A) quando abbia emesso strumenti finanziari partecipativi che assicurino al possessore particolari diritti amministrativi o di partecipazione all'utile, con l'esclusione del diritto di voto (art. 2346 c.c.);
- B) quando eserciti l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale.

Il **reddito complessivo** della società partecipata è

imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

### Periodo di imputazione del reddito

Il **terzo comma**, prende in considerazione il **periodo di imputazione del reddito**, che è da individuarsi in quello della società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata.

Oltre all'imputazione del reddito complessivo della società partecipata, l'opzione per la trasparenza fiscale comporta anche, ai sensi dell'art. 116, comma terzo, la ripartizione ai soci delle ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi della società stessa, dei relativi crediti d'imposta e degli acconti versati, secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascun socio.

### Esercizio dell'opzione

Il **quarto comma disciplina l'esercizio dell'opzione** la quale deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il **primo dei tre esercizi sociali** della società partecipata, secondo le modalità da prevedere con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate.

L'opzione una volta esercitata, rimane **irrevocabile per tre esercizi sociali** della società partecipata.

Il **quinto comma** dispone che l'esercizio dell'opzione per la trasparenza non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve, costituite con utili di precedenti esercizi o riserve.

Di conseguenza, gli utili degli esercizi precedenti l'opzione per la trasparenza, dato che già tassati in capo alla società partecipata, concorrono a formare il reddito delle società partecipanti secondo le regole ordinarie e quindi:

- al momento della loro erogazione;
- con applicazione delle disposizioni sulla parziale esclusione da tassazione (95%).

In caso, invece, di **distribuzione di riserva di capitali e "affini"**, non vi è tassazione, ma l'importo ricevuto deve essere portato a riduzione del valore fiscale della partecipazione.

Si tratta delle riserve indicate nell'art. 47, comma 5, quali, ad esempio, sopraprezzi di emissione di azioni, interessi di conguaglio, versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Inoltre, il quinto comma disciplina anche l'**ordine di distribuzione delle riserve** o di un loro eventuale utilizzo a copertura delle perdite.

Nello specifico, è previsto che durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà

assemblare, si considerano prioritariamente **distribuiti** gli utili imputati ai soci per trasparenza. In tal modo viene stabilita una **presunzione relativa**.

In caso, invece, di copertura di perdite si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza.

### Cessazione dell'efficacia dell'opzione

Il **sesto comma** stabilisce che qualora vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'**efficacia della stessa cessa** dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata.

A tal proposito, è bene ribadire che i requisiti per la validità della trasparenza vengono meno, cioè comportano la **cessazione della trasparenza**, allorché si verifica:

- la riduzione della quota di partecipazione al di sotto della soglia invalicabile del 10%;
- la riduzione della quota di partecipazione detenuta dal socio estero al di sotto del 25%;
- l'ingresso della compagine sociale di soggetto diverso dalle società di capitali, quale ad esempio una persona fisica.

Nel secondo periodo, il **sesto comma** stabilisce che l'opzione rimane valida nel caso di ingresso nella compagine sociale di nuovi soci che presentino i requisiti richiesti per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale, come può essere, ad esempio, nel caso di cessione da parte di un socio, della sua intera partecipazione ad un'altra società di capitali o di una parte di una propria quota, tale per cui in capo al cedente ed al cessionario vi sia una quota di partecipazione non inferiore al 10%.

### Obblighi di acconto

Ai sensi del **settimo comma**, nel primo esercizio di efficacia dell'opzione **gli obblighi d'acconto** permangono anche in capo alla società partecipata.

Inoltre, qualora il regime cessi prima della scadenza naturale (per il venir meno di uno dei requisiti necessari), la norma rinvia alle modalità previste per l'uscita dal consolidato fiscale.

### Mancato rinnovo dell'opzione

Infine, qualora, non venga esercitato il **rinnovo** dell'opzione (e, quindi, il regime alternativo cessi al termine del triennio), l'ammontare degli acconti dovuti sarà calcolato senza considerare gli effetti del **consortium relief**, ossia:

- l'acconto calcolato sul reddito prodotto dalla partecipata nell'ultimo anno di trasparenza sarà versato unicamente dalla partecipata stessa;
- l'acconto versato dai soci sarà calcolato senza considerare il reddito della partecipata imputato

loro nell'ultimo esercizio per effetto della trasparenza.

## Responsabilità solidale

Fra gli altri, uno degli aspetti che devono essere attentamente valutati prima di esercitare l'opzione per la trasparenza riguarda la **responsabilità solidale** imposta dall'**ottavo comma**.

Ai sensi di detta norma, in ipotesi di trasparenza fiscale la **società partecipata è solidalmente responsabile** con ciascun socio per l'imposta, le **sanzioni** e gli **interessi** conseguente all'obbligo d'imputazione del reddito.

Pertanto, qualora la partecipante non versi le proprie imposte, l'Amministrazione Finanziaria potrà aggredire il patrimonio della società partecipata limitatamente alla sola imposta riferita alla quota di reddito complessivo imputato al socio.

La partecipata a sua volta ha la facoltà di rivalersi sul socio inadempiente.

Il **nono comma** statuisce che le disposizioni applicative di tale norma sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## Società di capitali

Il **decimo comma** sancisce che alle società di capitali si applicano le disposizioni che disciplinano la "Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche".

L'**undicesimo comma** prevede che qualora il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulti inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della partecipata il socio è obbligato a rideterminare il reddito imponibile imputato, rettificando il valore fiscale delle attività e delle passività della partecipata, riallineando perciò la corrispondente quota di patrimonio con il minor valore della partecipazione.

Tale rideterminazione viene effettuata secondo le modalità previste dalla norma transitoria sul consolidato nazionale (art. 128 nuovo T.U.).

## Costo delle partecipazioni

Infine, il **dodicesimo comma** asserisce che il **costo delle partecipazioni** nella società capofila della trasparenza è **aumentato o diminuito**, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

## ART. 116 – OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA

L'**opzione per la trasparenza fiscale** può essere esercitata anche dalle **società a responsabilità limitata** (con esclusione di quelle indicate nel comma 1 dell'art. 115).

Ne deriva che il **reddito imponibile** delle s.r.l. è imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi.

### Requisiti per l'esercizio dell'opzione

Per l'esercizio dell'opzione devono sussistere determinati **requisiti**:

- la s.r.l. deve presentare un **volume di ricavi** che non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (€€ 5.164.569);
- la **compagine sociale** deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa);
- l'opzione **non è esercitabile** (o se esercitata perde efficacia) in caso di possesso o di acquisto di partecipazioni che, se cedute, beneficerebbero della participation exemption.

### Perdite fiscali

Il secondo comma rinvia alle disposizioni degli articoli 115 e 8; per cui, con riguardo alle **perdite fiscali** della società partecipata, esse sono attribuite ai soci **in proporzione** alle loro quote di partecipazione e nel limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali **in contabilità ordinaria** e quelle derivanti dalla partecipazione in s.n.c. e s.a.s., anch'esse in contabilità ordinaria, sono computate **in diminuzione** dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Tali perdite, dunque, possono essere utilizzate solo in compensazione di altri redditi di impresa o di partecipazione in imprese, in contabilità ordinaria, e non con gli altri redditi del socio.